

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

723° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	6
7 ^a - Istruzione	»	21
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
10 ^a - Industria	»	45
11 ^a - Lavoro	»	58
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	62

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	67
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i>	73
Riconversione industriale	»	75
Mafia	»	80

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	85
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	89

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	93
---------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

232^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SALVATO

indi del Presidente

COVI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Coco.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

**SUL CASO DELLA CITTADINA ITALIANA SILVIA BARALDINI, DETENUTA NEGLI
STATI UNITI D'AMERICA**

Il senatore CORRENTI prende la parola, a nome del Gruppo comunista-PDS, per stigmatizzare le dichiarazioni dell'Ambasciatore statunitense in Italia Peter Secchia, secondo le quali alla detenuta Silvia Baraldini non sarà concesso il trasferimento in un istituto di pena del paese di origine - benchè in tal senso esista un trattato internazionale ratificato da entrambi i paesi interessati - a causa della vigenza in Italia delle norme della «legge Gozzini». Si tratta di affermazioni finora non smentite, di una rozzezza e gravità davvero inconsuete.

Il senatore GALLO condivide pienamente il giudizio del senatore Correnti.

Il senatore CORLEONE sottolinea per parte sua l'opportunità di riprendere in esame la grave questione nelle sedi parlamentari più opportune.

Il sottosegretario COCO prende atto delle dichiarazioni dei senatori intervenuti.

La presidente SALVATO pur concordando, a titolo personale, con quanto dichiarato dal senatore Correnti, fa presente che l'argomento non è iscritto all'ordine del giorno della Commissione e non può dunque essere discusso in questa sede. Prospetta peraltro l'opportunità

che la questione venga posta, mediante gli strumenti appropriati, all'attenzione dell'Assemblea del Senato.

IN SEDE REFERENTE

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (2442-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore CASOLI riferisce sulle modifiche introdotte nel disegno di legge dalla Camera dei deputati, riservandosi di integrare la sua esposizione in un secondo momento, quando sarà pervenuto il testo del parere, in parte favorevole ed in parte contrario, emesso dalla Commissione affari costituzionali e quando anche la Commissione bilancio - che ha rinviato l'esame del disegno di legge in ragione della complessità delle nuove norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento - avrà espresso il proprio avviso.

Il primo articolo del disegno di legge è stato opportunamente integrato prevedendo, da un lato, che i magistrati di tribunale possano essere applicati per svolgere funzioni anche direttive di magistrato di corte d'appello e, dall'altro, che l'applicazione debba essere disposta solo dopo aver sentito il consiglio giudiziario, nel rispetto di criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura.

In ordine all'articolo 2 si è previsto che il trasferimento ad altre sedi prima del quadriennio dal giorno in cui il magistrato ha assunto il possesso dell'ufficio possa essere disposto quando ricorrano «gravi ragioni di servizio»; il testo del Senato faceva riferimento, più genericamente a «ragioni di servizio».

All'articolo 3 si è escluso che la disciplina dettata per i magistrati in servizio nelle sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura possa essere applicabile anche al conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate.

A partire dall'articolo 5 la normativa è stata notevolmente modificata ed arricchita dall'altro ramo del Parlamento, dettando una lunga serie di dettagliati articoli aggiuntivi in relazione a problemi afferenti alle diverse categorie del personale ministeriale: si tratta di un *corpus* normativo che avrebbe ben potuto formare oggetto di un altro disegno di legge, e il fatto di averlo inserito nel provvedimento all'esame non può che costringere - vista la necessità di un adeguato approfondimento della complessa materia - a tempi più lunghi nell'esame di una normativa che, diversamente, si sarebbe potuta esaurire anche in una sola seduta della Commissione.

Infatti si rende ora opportuno, per il relatore, oltre che acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultate, anche prendere conoscenza delle motivazioni, pro e contro, addotte dal personale.

La presidente SALVATO ritiene che la scelta di inserire tante nuove norme nel provvedimento non possa che allungarne i tempi di

approvazione, considerato soprattutto che le nuove disposizioni suscitano in alcuni aspettative, ed in altri preoccupazione.

Il senatore CORLEONE svolge alcune osservazioni di ordine metodologico: in particolare ritiene che la Commissione debba scegliere fra l'approfondimento della complessa normativa licenziata dalla Camera e la restituzione del testo al suo ambito originario, con l'accoglimento delle sole modificazioni introdotte dai deputati ai primi articoli del disegno di legge e lo stralcio, o la soppressione, dei rimanenti. Anche nel merito, comunque, le nuove disposizioni suscitano non poche perplessità; intende riferirsi in particolare all'articolo 18, con il quale si attribuiscono agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, già privilegiati con la legge di riforma del Corpo di polizia penitenziaria, ulteriori benefici.

Il senatore FILETTI ritiene che l'eventualità di un sostanziale ripristino del testo licenziato dal Senato potrà essere considerata dopo aver valutato nel merito le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CORRENTI, per parte sua, ritiene che l'efficienza di cui ha dato prova la Commissione giustizia del Senato in questi anni dipenda essenzialmente dalla capacità, dimostrata dai suoi componenti, di essere impermeabili alle pressioni corporative e delle *lobbies*. Auspica dunque che tale lodevole indirizzo non venga abbandonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI prospetta l'opportunità di sospendere la seduta per riprenderla intorno alle ore 15 in modo da consentire ai senatori di prender parte ai lavori dell'Assemblea.

Il senatore GALLO fa presente che molti componenti del Gruppo democratico-cristiano, nel primo pomeriggio, saranno impegnati in altre Commissioni.

Il presidente COVI non insiste nella sua proposta.

La seduta termina alle ore 10,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

369^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE DELIBERANTE****Deputati Mancini Vincenzo ed altri: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il senatore POLLINI, auspicando una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, tra i quali suscitano molte perplessità quelli concernenti la facoltà di richiedere nominativamente degli accompagnatori militari.

Il senatore NERI dichiara di condividere il provvedimento, anche se, per il futuro, occorrerà tener conto delle giuste esigenze di altre associazioni di categoria.

Si passa all'illustrazione ed all'esame degli emendamenti.

Il relatore CAPPELLI illustra l'emendamento 1.0.1 il quale, assolvendo ad un impegno assunto con l'approvazione di un apposito ordine del giorno avvenuta in sede di approvazione della legge n. 422 del 1990, prevede alcuni miglioramenti delle cosiddette «pensioni indirette di guerra», riferite ai congiunti dei caduti militari e civili. Tuttavia, qualora il Governo dovesse manifestare l'impossibilità di trovare una adeguata copertura al relativo onere finanziario, valutato nell'ordine di circa 10 miliardi, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento stesso, purchè venga al più presto iniziato l'esame, in 6^a

Commissione, dei disegni di legge nn. 2675 e 2676, da lui presentati. Tali ultimi provvedimenti consentirebbero infatti di procedere ad una riorganizzazione generale della materia delle pensioni di guerra, indirette e di reversibilità, superando problemi che al momento non è possibile risolvere.

Il senatore GAROFALO condivide le finalità dell'emendamento 1.0.1, anche se la questione potrebbe essere risolta presentando un apposito ordine del giorno, evitando di allungare i tempi di approvazione del provvedimento.

Il senatore PELLEGRINO condivide l'obiettivo di individuare un punto di equilibrio tra tutte le esigenze delle diverse categorie interessate, come si propone l'emendamento 1.0.1. Tuttavia, stante l'esigenza prioritaria di approvare definitivamente il provvedimento, invita i presentatori a ritirare l'emendamento in questione, aderendo alla proposta di esaminare, al più presto, i disegni di legge nn. 2675 e 2676.

Il senatore GAROFALO illustra poi l'emendamento 3.0, il quale è volto a consentire a diverse categorie di invalidi di guerra e per servizio di ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o, in subordine, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo.

Il senatore NERI dichiara di fare proprio l'emendamento 3.1, dei senatori Marniga e Mariotti, il quale è volto a consentire a diverse categorie di invalidi di guerra e per servizio di ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare.

Il sottosegretario PAVAN invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, al fine di approvare definitivamente un provvedimento da tempo all'esame del Parlamento. Peraltro, il Governo ha già operato uno sforzo notevole per accogliere alcune richieste di miglioramento economico e non è pertanto possibile accedere alla previsione di ulteriori oneri aggiuntivi. Proprio per pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge n. 2877, il Governo ritiene di non dover presentare emendamenti, riservandosi, tuttavia, di farlo se verranno mantenuti gli emendamenti parlamentari.

Il relatore CAPPELLI ritira l'emendamento 1.0.1, impegnando la 6^a Commissione ad esaminare, al più presto, i disegni di legge nn. 2675 e 2676. Invita inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.0 e 3.1 ed a trasformarli eventualmente in un apposito ordine del giorno.

Il senatore BRINA dichiara di ritirare l'emendamento 3.0, riservandosi di trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

Il senatore NERI ritira, a sua volta, l'emendamenti 3.1.

Il relatore CAPPELLI invita il presidente Berlanda a sollecitare la emissione dei pareri delle Commissioni consultate, al fine di non

pregiudicare lo sforzo operato dalla 6^a Commissione per approvare definitivamente il provvedimento prima della interruzione dei lavori parlamentari per le vacanze estive.

Il presidente BERLANDA assicura che solleciterà la emissione dei predetti pareri.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri, d'Amato Luigi ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il senatore POLLINI sottolinea come il provvedimento sia ormai da troppo tempo all'esame del Parlamento e, pertanto, la sua approvazione riveste attualmente un carattere d'urgenza. È quindi politicamente opportuno approvare, in via definitiva, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, anche se le numerose modificazioni operate in quella sede non sono valse a recepire alcuni suggerimenti del Gruppo comunista - PDS. In particolare, le norme tese alla ristrutturazione degli istituti di previdenza, secondo criteri di decentramento, non sono state accompagnate - come sarebbe stato invece opportuno - da misure di accorpamento e soppressione di alcuni istituti, come, per esempio, l'INADEL. Quanto all'emendamento 4.0.1, dei senatori democristiani, egli ritiene che le questioni in esso contenute, per quanto condivisibili, potrebbero trovare una adeguata soluzione in una sede diversa, quale quella amministrativa. Invita pertanto i presentatori a ritirare tale emendamento, riservandosi, in caso contrario, di presentare, a sua volta, alcuni emendamenti.

Il senatore FAVILLA esprime alcune perplessità sulle innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati nell'articolo 24, il quale prevede l'istituzione di uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza. Egli ricorda che, nel corso del precedente esame presso la 6^a Commissione del Senato, pur concordando sulla necessità di misure di decentramento, si convenne di risolvere, attraverso una apposita delega al Governo, i possibili inconvenienti derivanti dalla proliferazione di uffici periferici. La scelta operata dall'altro ramo del Parlamento è invece orientata proprio nel senso di accrescere il numero degli uffici periferici e, con essi, la spesa del settore pubblico allargato, contraddicendo così una prospettiva generale di unificazione ed accorpamento. Dichiaratosi, comunque, favorevole all'impiego negli istituendi uffici periferici di personale dipendente da varie amministrazioni, egli esprime apprezzamento per le restanti disposizioni del provvedimento.

Il senatore ANTONIAZZI, fatto presente che la materia è all'esame del Parlamento da ben due legislature, dichiara di concordare con la necessità di approvare definitivamente il provvedimento nel testo della Camera dei deputati. Esso infatti risponde alle esigenze di fondo degli istituti di previdenza, mettendoli in condizione di liquidare in tempi accettabili le prestazioni previdenziali. Permangono, per la verità, alcuni aspetti problematici, come quelli rilevati dal senatore Favilla, che potrebbero essere rimossi accorpendo e razionalizzando, in un unico ente, diversi istituti, oramai inutili. Tuttavia, poichè il testo approvato dalla Camera dei deputati è il risultato di una delicata mediazione, che è politicamente inopportuno rimettere in discussione, dichiara di non presentare emendamenti per consentire l'approvazione sollecitata di un provvedimento che dà risposte concrete ai cittadini, ai pensionati, ed agli assicurati presso gli istituti di previdenza. Peraltro, la sede più opportuna per introdurre possibili correttivi alla materia in questione, potrebbe essere il provvedimento sul riordino del sistema pensionistico che il Governo sta per presentare in Parlamento.

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore NERI dà conto dell'emendamento 4.0.1 volto a prevedere l'iscrizione, presso la C.P.D.E.L e la C.P.S., del personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 41 della legge n. 833, in particolare, degli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici.

Il senatore CAPPELLI illustra alcuni emendamenti. Il primo (5.1) è sostanzialmente analogo all'emendamento 4.0.1; il secondo (24.1) è volto a rendere omogenea la terminologia contenuta nel comma 3 dell'articolo 24; il terzo (24.2) è volto a stabilire che agli uffici periferici, di cui al comma 1 dell'articolo 24, viene preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. Inoltre, l'emendamento 25.1 è volto a rendere omogenea la terminologia contenuta nel comma 2 dell'articolo 25, mentre l'emendamento 25.2 è soppressivo del comma 3 dell'articolo 25. L'emendamento 27.1 contiene disposizioni in materia di tassi di interesse nelle operazioni di somministrazione dei prestiti a carico delle casse pensioni mutuanti. Infine, l'emendamento 31.0.1 estende alla C.P.D.E.L. l'esenzione IRPEG, già concessa ad enti similari.

Il relatore NERI dà conto dell'emendamento 31.0.2, volto ad attribuire al direttore generale e al vice direttore generale della direzione generale degli istituti di previdenza un apposito assegno non pensionabile. Comunque, pur condividendo alcune perplessità del senatore Favilla riguardo aspetti innovativi introdotti dalla Camera dei deputati, egli ritiene prevalente la necessità di approvare definitivamente il provvedimento e, a tal fine, si riserva di ritirare i propri emendamenti.

Il sottosegretario PAVAN sottolinea come il problema dell'accorpamento, ovvero della decentralizzazione, degli istituti di previdenza sia

stato oggetto di un approfondito dibattito nei due rami del Parlamento. Mentre il Senato individuò nel sistema della delega la possibile soluzione della questione, la Camera dei deputati ha optato per il decentramento, prevedendo l'istituzione di apposite sezioni provinciali autonome, anche se collegate alla Direzione generale degli istituti di previdenza: ciò dovrebbe consentire, in tempi rapidi, di istruire, definire e liquidare le pensioni in sede periferica, affidando peraltro a tali sezioni la gestione del patrimonio. Tale strutturazione, che prevede l'utilizzo di personale già in servizio nella pubblica amministrazione, dovrebbe pertanto consentire una migliore razionalizzazione del sistema previdenziale.

In conclusione, egli invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti (alcuni dei quali, sostanzialmente condivisibili, potrebbero essere presentati in altra sede), al fine di approvare definitivamente il provvedimento.

Il relatore CAPPELLI e il senatore NERI ritirano tutti i rispettivi emendamenti. Il senatore NERI si riserva tuttavia di trasformare il proprio emendamento 4.0.1, - testè ritirato - in un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario PAVAN esprime soddisfazione per la sensibilità manifestata dalla 6^a Commissione ad assecondare l'invito del Governo a ritirare tutti gli emendamenti.

Il presidente BERLANDA avverte che, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, occorre rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione viene pertanto rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287)

Calvi ed altri: Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122)

Agnelli Arduino: Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130)

Agnelli Arduino ed altri: Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786)

Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932)

De Cinque ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 marzo scorso.

Il relatore NERI propone che l'apposita sottocommissione torni a riunirsi al più presto al fine di introdurre alcune modifiche ed integrazioni al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

370^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERLANDA

indi del Vice Presidente

BRINA

Intervengono il Ministro del tesoro Carli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863)

Cariglia ed altri: Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)

Cavazzuti ed altri: Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320)

Forte ed altri: Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 luglio scorso.

Il presidente BERLANDA, ripercorrendo brevemente l'iter dei provvedimenti in esame, fa presente come esso si sia svolto in due successive fasi. Nella prima, la 6^a Commissione ha proceduto all'approfondimento dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, che con diverse prospettive affrontano il problema delle cosiddette «privatizzazioni»; nella attuale seconda fase, attivata dalla presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 2863, si sta invece valutando l'indirizzo che l'Esecutivo intende seguire in questa delicata materia. Proprio a tal fine, la Commissione, dopo aver ascoltato nella precedente seduta il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, e nella seduta odierna quello del Ministero del tesoro, intende ascoltare, al più presto, anche il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, con i predetti Ministri, risulta firmatario del citato disegno di legge. Tali interventi - conclude il Presidente - hanno anche lo scopo di ricondurre alla sede più appropriata, che è quella parlamentare, un dibattito che fa quotidianamente registrare nella stampa opinioni contrastanti con il contenuto dello stesso disegno di legge governativo.

Il ministro CARLI dichiara di voler premettere alle considerazioni relative al disegno di legge governativo alcune valutazioni in ordine agli esiti della recente Conferenza internazionale dei sette maggiori paesi industrializzati. Tale Conferenza si è conclusa con una valutazione della situazione congiunturale internazionale ispirata ad una visione di moderato ottimismo; in particolare, si è constatato un certo attenuamento degli squilibri delle rispettive bilance commerciali e si sono valutati gli effetti sui mercati finanziari internazionali della nuova situazione tedesca, a seguito della recente unificazione. Il comunicato finale della Conferenza contiene, tra l'altro, un riferimento al problema delle privatizzazioni, indicando in esse lo strumento atto ad innalzare l'efficienza produttiva del sistema economico. Si è registrato, peraltro, che, tra i sette paesi in questione, l'Italia è quello in cui persiste una maggiore presenza dello Stato nella gestione diretta di imprese produttive, distinguendosi dagli altri paesi, anche per una certa resistenza al processo di privatizzazione. Lo stesso presidente dell'Unione Sovietica, in un documento diffuso ai partecipanti alla citata Conferenza, ha individuato nelle denazionalizzazioni, nelle privatizzazioni e nel passaggio ad una economia di mercato, gli unici strumenti per consentire al suo paese di uscire da una situazione economica, a dir poco, preoccupante.

Passando alle questioni che riguardano più da vicino il nostro paese, ma che non possono prescindere dall'evoluzione del sistema economico internazionale, il Ministro dichiara di aver preso atto con preoccupazione delle affermazioni fatte sul tema delle privatizzazioni

dai responsabili degli enti pubblici economici, i quali appaiono generalmente schierati sul fronte della conservazione; tali opinioni lasciano pensare ad una loro preferenza per il mantenimento della proprietà statale, proprio perchè di essa difficilmente si avverte la presenza. Al riguardo comunque, ferma restando la possibilità di tali dirigenti di esprimere opinioni come cittadini, il Ministro tiene a precisare che le decisioni in ordine al destino degli enti pubblici economici resta di sola competenza del Parlamento e del Governo. Affermare, per esempio, che la conseguenza della privatizzazione dell'ENEL sarebbe un aumento delle tariffe è senz'altro un fatto grave, perchè implica che, attualmente, tale ente distribuisce agli utenti quote di capitale e che la sua gestione non concorre alla remunerazione ed alla ricostituzione del capitale stesso. Peraltro, la scelta operata, circa trent'anni or sono, di nazionalizzare il settore dell'energia elettrica potrebbe essere riconsiderata, in quanto egli si dichiara convinto, oggi come allora, della validità di altri sistemi di controllo statale in questo settore.

Passando a considerare il disegno di legge n. 2863, il Ministro fa presente che in esso vengono recepite molte disposizioni degli altri provvedimenti all'esame della 6^a Commissione. L'iniziativa governativa si è resa necessaria al fine di prevedere l'inclusione, tra le previsioni di gettito da considerare nella prossima legge finanziaria, anche di quelle rivenienti dal processo di privatizzazione. Sulle modalità con cui operare tale processo bisognerà trovare un accordo sostanziale, fermo restando che l'obiettivo di fondo è quello di aumentare la gamma dei titoli pubblici da offrire ai risparmiatori per acquisire fondi da destinare al fabbisogno pubblico e quello di razionalizzare l'assetto produttivo del nostro paese, in linea con le tendenze comunitarie.

Il relatore TRIGLIA, pur convenendo con il Ministro che la proposta governativa recepisce, in qualche modo, i contenuti degli altri provvedimenti sulle privatizzazioni, evidenzia alcune caratteristiche che distinguono il disegno di legge n. 2863 dagli altri. In primo luogo, il provvedimento governativo ricomprende gli enti di gestione delle partecipazioni statali, che negli altri disegni di legge restano esclusi dal processo di privatizzazione. In secondo luogo, non sono previste forme, anche residuali, di controllo pubblico della gestione delle società interessate al processo in questione, nè è posto alcun limite alla partecipazione del capitale privato alle società stesse, pur continuando esse ad adempiere a funzioni di interesse pubblico. Al riguardo, sarebbe forse opportuno introdurre, come è stato fatto all'estero, alcuni poteri di veto o di nomina a favore dello Stato, anche al fine di evitare qualsiasi ingerenza di interessi esteri e la creazione di posizioni dominanti.

Alcune perplessità desta poi il meccanismo, di cui al comma 7 dell'articolo unico del provvedimento governativo, in quanto sembrerebbe che le società risultanti da operazioni di fusione, trasformazione e scissione diventano di proprietà dello Stato e possono essere da questo alienate.

Passando alla questione particolare della privatizzazione dell'ENEL, egli rileva come occorra fare chiarezza sugli effetti che tale operazione produrrà sulle tariffe, posto che esse incidono su tutti i costi di

produzione e quindi sull'indice dei prezzi. In tal senso, egli chiede se l'eventuale mantenimento di una politica tariffaria amministrata sia opportuno e praticabile, tenuto conto delle conseguenze che potrebbe determinare sulla appetibilità dei titoli da offrire sul mercato. In effetti, alla luce delle esperienze maturate all'estero nel settore energetico, l'ENEL potrebbe contribuire, più di quanto non faccia attualmente, alla diffusione dell'azionariato popolare.

Un altro aspetto da verificare è quello della capacità del mercato finanziario di assorbire l'ingente offerta di titoli derivante dalla cessione, anche di una sola parte del patrimonio, dell'ENI e dell'ENEL. Inoltre, occorrerà evitare gli effetti distorsivi che sulle valutazioni di mercato dei titoli possono produrre alcune forme di pubblicità delle società da alienare.

In conclusione, il relatore auspica che il Governo assuma nei confronti del tema delle privatizzazioni un indirizzo univoco, visto che sembrano emergere posizioni contrastanti da parte degli stessi Ministri firmatari del disegno di legge governativo.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di concordare con le perplessità del relatore riguardo i possibili effetti delle privatizzazioni sugli enti economici che svolgono funzioni pubbliche. Nel provvedimento governativo tale problema si pone particolarmente con riferimento all'ENEL, rispetto al quale è mutato l'atteggiamento che portò alla nazionalizzazione della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica a partire dal 1962. Qualora si intendesse procedere alla sua trasformazione in società per azioni, occorrerebbe contestualmente procedere ad una complessiva riforma ordinamentale del settore energetico.

Il senatore CAVAZZUTI rileva anzitutto come il provvedimento governativo, non prevedendo il conferimento di una apposita delega al Governo, sottrae al Parlamento qualsiasi forma di controllo successivo sugli atti applicativi della legge stessa. In tal senso, sarebbe meglio adottare, in analogia al disegno di legge n. 2320 da lui presentato, un sistema di deleghe corredato di principi e criteri direttivi assai dettagliati; così facendo si delinerebbe una legge di principi, lasciando al Governo le decisioni sulle singole alienazioni. Nel condividere l'impostazione dei primi sei commi dell'articolo unico del disegno di legge n. 2863, egli tuttavia preferirebbe trasformare in obbligo la facoltà di privatizzare gli enti di cui al comma 1. Solo in questa maniera, ed includendo nel campo di intervento della legge anche le società partecipate dagli enti locali, nonché le istituzioni creditizie disciplinate dalla legge Amato, si introdurrebbe un regime generalizzato improntato al diritto comune, in luogo di quello amministrativo.

Particolari perplessità destano poi il comma 7, il quale sembra finalizzare il gettito delle privatizzazioni al risanamento della finanza pubblica, ed il comma 8, il quale, col sistema dei decreti ministeriali, sottrae al Parlamento qualsiasi controllo sulle procedure di alienazione delle società in questione. Inoltre, nel provvedimento manca qualsiasi indicazione circa forme di controllo pubblico sulle società capogruppo, necessarie per mantenere anche il controllo delle società partecipate;

non vengono nemmeno prese in considerazione le conseguenze della privatizzazione dell'ENEL sul mercato energetico, attualmente di tipo monopolistico. In conclusione, il senatore Cavazzuti sottolinea come, sebbene sia condivisibile nelle sue finalità, il provvedimento proposto dal Governo appare carente sotto diversi punti di vista.

Il ministro CARLI, replicando agli intervenuti, afferma anzitutto che non esistono problemi di recettività del mercato, in quanto esso sarebbe in grado di assorbire i titoli pubblici collocati, in alternativa ad altre forme di risparmio pubblico, a seguito dei processi di privatizzazione. In questo caso, infatti, come è avvenuto all'estero, si produrrebbe un effetto di sostituzione (che già è dato registrare tra i diversi titoli del debito pubblico immessi sul mercato) che agevolerebbe l'attività di finanziamento del settore pubblico. In definitiva, si avrebbe una minore pressione sul mercato dei titoli del debito pubblico e si attiverebbe una proficua ristrutturazione dell'assetto produttivo.

Quanto ai problemi concernenti la permanenza del controllo pubblico, essi vanno risolti verificando se l'interesse pubblico è meglio conseguito in un regime di monopolio o di concorrenza. In tal senso, così come è avvenuto per il settore petrolifero, non dovrebbero determinarsi sconvolgimenti in quello energetico a seguito della rottura del sistema monopolistico in cui esso opera. Peraltro, non è difficile immaginare l'individuazione di adeguati strumenti tecnico-normativi, in parte già esistenti, per impedire la creazione di posizioni dominanti.

Dopo aver sottolineato come il meccanismo individuato dal citato comma 7 dell'articolo unico del provvedimento governativo costituisca uno dei possibili strumenti per ridurre la presenza pubblica nel settore produttivo, il Ministro afferma che il ruolo del Parlamento deve essere decisivo nella scelta pregiudiziale se operare o meno i processi di privatizzazione. Le scelte relative alle modalità concrete con cui attuare tale processo devono invece restare in capo all'Esecutivo. Infine, non appare opportuno, per non appesantire ulteriormente il provvedimento governativo, ricomprendere nel campo di intervento dello stesso le società possedute dagli enti locali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868-B)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

“1. Ferme restando le vigenti norme in materia di iscrizione obbligatoria agli Istituti di Previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, è data facoltà agli Istituti ed enti di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanità equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, ai sensi dell'articolo 129 dello stesso decreto, successivamente adeguati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorchè riconosciuti Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi delle vigenti norme, di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni per i sanitari, le rispettive categorie di personale da essi dipendenti.

2. Le modalità di iscrizione, compreso l'esercizio del diritto di opzione per il personale in servizio antecedentemente alla data della domanda, sono disciplinate in conformità alle disposizioni dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

3. I criteri di ricongiunzione dei servizi o periodi assicurativi sono determinati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e successive modificazioni.

4. Agli Enti di cui al comma 1 del presente articolo è data altresì facoltà di richiedere, per il personale assunto posteriormente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'iscrizione all'Istituto nazionale assistenza degli enti locali (INADEL)”».

4.0.1

NERI, FONTANA Giovanni, DUÒ, PERINA,
SVEVO, BEORCHIA, SARTORI, PERUGINI,
MELOTTO, FABRIS, AZZARETTI

Art. 5.

Al comma 6, sostituire le parole: «alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali» con le altre: «alle casse pensioni amministrare dalla direzione generale degli istituti di previdenza»;

dopo le parole: «case popolari» aggiungere il seguente periodo: «nonchè agli ospedali degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purchè al personale in servizio venga definitivamente esteso il medesimo trattamento economico e giuridico previsto per i dipendenti delle unità sanitarie locali».

5.1

CAPPELLI, LEONARDI

Art. 24.

Al comma 3 lettera e) sostituire la parola: «provinciali» con l'altra: «periferici».

24.1

CAPPELLI, LEONARDI

Al comma 4, sostituire le parole: «di livello non inferiore al nono» con le altre: «con qualifica non inferiore a primo dirigente».

24.2

CAPPELLI, LEONARDI

Art. 25.

Al comma 2 sostituire la parola: «provinciali» con l'altra: «periferici».

25.1

CAPPELLI, LEONARDI

Il comma 3 è soppresso.

25.2

CAPPELLI, LEONARDI

Art. 27.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 13 giugno 1962, n. 855 è così sostituito:

“Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico delle casse pensioni mutuanti ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data di inizio dell'ammortamento alla data di emissione dei mandati di pagamento, al saggio d'interesse praticato sul conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 della

legge 26 aprile 1983, n. 130. È definitiva la liquidazione degli interessi post-ammortamento effettuata sulle somministrazioni già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge».

27.1

CAPPELLI, LEONARDI

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposte)

“1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza si applica il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1980, n. 146”.

31.0.1

CAPPELLI, LEONARDI

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Corresponsione di assegno non pensionabile)

“1. Con decreto del Ministro del tesoro è attribuito al direttore generale ed al vice direttore generale della direzione generale degli istituti di previdenza un assegno non pensionabile per la funzione di rappresentanza legale e di responsabilità di gestione delle casse pensioni amministrate. L'importo dell'assegno viene deliberato dal consiglio di amministrazione degli stessi istituti ed adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali - settore impiegati civili dello Stato - intervenuta rispetto all'anno precedente”.

31.0.2

CAPPELLI, NERI

EMENDAMENTI

Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877)

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle G, M, S annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalla tabella annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono aumentati a far tempo dal 1° gennaio 1991, dei seguenti importi annui:

- a) Tabella G: L. 60.000
- b) Tabelle M e S: L. 180.000».

1.0.1

CAPPELLI, CANDIOTO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C), D), E), numero 1 posso ottenere, a richiesta, anche nominativa un accompagnatore militare o in subordine un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo».

3.0

BRINA, GAROFALO, PELLEGRINO, BERTOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Gli invalidi di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare».

3.1

MARNIGA, MARIOTTI, NERI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

297^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso, nella quale erano stati illustrati i subemendamenti all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore dopo l'articolo 2 (emendamento 2.9).

Il relatore MEZZAPESA esprime il parere sugli emendamenti, richiamandosi alle considerazioni di ordine generale da lui svolte nella precedente seduta. Si dice quindi contrario agli emendamenti 2.0.1 e 2.9/17, la cui impostazione è sostanzialmente diversa da quella della maggioranza, nonché all'emendamento 2.9/5, e favorevole invece al 2.9/21. Prosegue dicendosi contrario anche agli emendamenti 2.9/2,

2.9/6, 2.9/19, 2.9/7, 2.9/8, 2.9/3 e favorevole al 2.9/22. Dichiaro quindi di accettare l'impostazione dell'emendamento 2.9/1, per il quale suggerisce varie modifiche. Si rimette poi al Governo per gli emendamenti 2.9/18 e 2.9/11, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti 2.9/9, 2.9/10 e 2.9/12. Quanto all'emendamento 2.9/4 e al connesso 2.9/20, suggerisce di riformulare il primo onde introdurre una normativa particolare per la matematica-informatica. Conclude esprimendo parere favorevole sull'emendamento 2.9/23 (uguale al 2.9/14) e contrario al 2.9/13, al 2.9/15 e al 2.9/16.

Il sottosegretario BROCCA concorda puntualmente con il parere del relatore e con le sue proposte di modifiche per gli emendamenti 2.9/1 e 2.9/4. Precisa poi che l'emendamento 2.9/23 del Governo elimina una improprietà nel testo del relatore, dal momento che gli istituti professionali non hanno durata quinquennale.

La senatrice ALBERICI chiede un chiarimento in ordine all'emendamento 2.9/1: se i corsi ivi previsti sono scolastici (e non di competenza regionale), il Governo non dovrebbe sopprimere la menzione degli istituti professionali al comma 8 con il suo emendamento 2.9/23.

Il sottosegretario BROCCA precisa che l'impostazione di tali corsi è completamente diversa dai licei, tanto è vero che non si intende porre indicazioni sui programmi ed i quadri orari, onde lasciare ad ogni istituto professionale la massima flessibilità. In caso contrario vi sarebbe il pericolo di una inopportuna sovrapposizione fra istituti professionali e licei tecnologici.

Si passa alle votazioni.

Vengono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.9/17.

La senatrice ALBERICI prende la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.9/5, del quale sottolinea l'importanza al fine di superare il grave errore di impostazione presente nel testo elaborato dalla maggioranza: questo, infatti, presenta una struttura rigidamente distinta fra corsi finalizzati al proseguimento degli studi e corsi a contenuto direttamente professionale, secondo un modello «a canne d'organo» culturalmente del tutto superato, che rischia di connotare negativamente l'intera riforma.

Il senatore STRIK LIEVERS interviene a sua volta segnalando il pericolo che la riforma dia vita ad un sistema di scuole prive di un forte impianto culturale specifico. Occorre cioè evitare che il prolungamento dell'obbligo si risolva in un mero allungamento temporale della scuola media. In tale prospettiva, è però necessario che ogni tipo di scuola secondaria superiore abbia una forte dignità e valenza formativa e per questo annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.9/5.

Il senatore FERRARA SALUTE ha l'impressione che sul vecchio e complicato problema dell'istruzione professionale si voglia operare una forzatura non necessaria.

Il senatore VESENTINI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.9/5 non è approvato.
Viene poi approvato l'emendamento 2.9/21.

Il senatore STRIK LIEVERS prende la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.9/2, confermando le sue preoccupazioni circa il pericolo di un abbassamento nella qualità culturale e formativa della scuola secondaria superiore.

La senatrice ALBERICI replica alle argomentazioni del senatore Strik Lievers, ricordando le importanti indicazioni emerse dai lavori della commissione Brocca sulla struttura dei *curricula* e segnalando che l'emendamento 2.9/2 comporterebbe una eccessiva accentuazione specialistica fin dal primo anno.

Posti quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.9/2 e 2.9/19 di uguale contenuto, non sono approvati.

Senza discussione, è posto ai voti e non approvato l'emendamento 2.9/6; è approvato l'emendamento 2.9/22, indi non sono approvati gli emendamenti 2.9/7, 2.9/8 e 2.9/3.

Sull'emendamento 2.9/1 e sulle proposte di modifica avanzate dal relatore, si svolge un dibattito.

La senatrice ALBERICI chiede al Governo di spiegare la natura dei corsi ivi previsti.

Il senatore STRIK LIEVERS segnala una imprecisione del testo e chiede di sospendere il dibattito per l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario BROCCA ricorda il carattere unitario del primo biennio e il fatto che non si intende affatto imporre scelte precoci agli alunni. D'altra parte è necessario che ogni percorso formativo abbia una propria identità ben definita, evitando dannose confusioni e sovrapposizioni.

La senatrice MANIERI chiede di sospendere il dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 11,10.

La senatrice MANIERI illustra una nuova stesura dell'emendamento 2.9/1, sulla quale intervengono il senatore MANZINI (il quale solleva il problema degli sbocchi dei corsi ivi previsti), il relatore MEZZAPESA (che sottolinea il carattere sperimentale dei corsi stessi, il cui puntuale ordinamento sarà definito in altra sede) e il PRESIDENTE (che fa presente l'opportunità di menzionare gli esami di Stato).

Il senatore FERRARA SALUTE suggerisce di eliminare il termine «sperimentale», qui usato del tutto impropriamente.

Il senatore AGNELLI Arduino ricorda che esiste un generale apprezzamento sugli esiti conseguiti fino ad oggi dalla sperimentazione nel campo dell'istruzione professionale. Di conseguenza giudica opportuno autorizzarne la prosecuzione. Ritiene poi che il testo in esame possa risolvere anche il problema segnalato dal senatore Manzini.

Interviene nuovamente il senatore MANZINI, il quale rileva che il testo proposto dà vita a due diversi canali formativi, dei quali uno conduce al conseguimento di una maturità, e l'altro invece ad un titolo professionale di competenza regionale.

Dopo brevi interventi del PRESIDENTE - che propone di inserire un ulteriore comma sulle competenze del Ministro - e del senatore BOMPIANI - il quale suggerisce di precisare che il corso di competenza regionale non consente l'accesso all'università - il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SPITELLA rivolte un cordiale saluto al senatore Pellegrino, che entra a far parte della Commissione.

Successivamente il senatore MANZINI, relatore sul disegno di legge in materia di edilizia scolastica (n. 2843), all'esame della Commissione in sede deliberante, illustra i problemi di copertura finanziaria emersi. Dichiara quindi che è sua intenzione predisporre alcuni emendamenti, di cui espone sinteticamente il contenuto, volti a tener conto delle effettive disponibilità finanziarie.

Il presidente SPITELLA lo invita a presentarli al più presto, affinché possano essere tramessi subito alla Commissione bilancio per il necessario parere.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con nuovo titolo)

Riprende l'esame degli articoli del testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 17.1 è già stato illustrato.

La relatrice MANIERI ricorda che la Commissione ha convenuto unanime sull'opportunità di precisare, in sede di coordinamento formale del testo, che i criteri indicati nell'articolo 4 si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge, compresi gli alloggi.

Il senatore VESENTINI, alla luce di tale precisazione, ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 17, nonchè, senza discussione, l'articolo 18.

Si passa all'articolo 19; il presidente SPITELLA ritira l'emendamento 19.1.

La senatrice CALLARI GALLI si sofferma sul problema della eleggibilità di studenti stranieri negli organismi di gestione dei servizi per il diritto allo studio, segnalando l'esigenza di un'approfondita riflessione su tale delicato argomento, che investe anche il tema dell'autonomia universitaria. Presenta quindi un ordine del giorno.

Il ministro RUBERTI concorda sull'importanza e complessità del problema, osservando che la sede per affrontarlo potrebbe essere la normativa sullo *status* degli stranieri in Italia, riguardante in particolare quelli provenienti dai Paesi in via di sviluppo; per gli studenti provenienti dagli altri Stati della Comunità europea, invece, si dovrebbe adottare il criterio della reciprocità di trattamento.

La Commissione, favorevole al MINISTRO, approva quindi l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare l'articolo 19 del testo unificato dei disegni di legge nn. 1576-2113 sul diritto allo studio nell'università, relativo agli studenti stranieri,

invita il Governo:

ad approfondire il problema della partecipazione degli studenti comunitari ed extracomunitari agli organi in cui è prevista la presenza di studenti, tenendo conto del quadro normativo nazionale ed internazionale».

0/1576-2113/7/2

BOMPIANI, CALLARI GALLI, MANIERI, VESENTINI

La Commissione approva quindi gli articoli 19 e 20.

La relatrice MANIERI ritira con rammarico l'emendamento 20.0.1 (recante un articolo aggiuntivo volto ad istituire la Agenzia italiana per la mobilità degli studenti) a causa del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Ella ricorda che strutture del genere esistono in tutti gli altri Stati membri della Comunità, in alcuni dei quali operano da molti anni con grande abbondanza di mezzi e riconosciuto successo.

In Italia, invece, le università hanno inadeguati collegamenti internazionali e scarsissima capacità di attirare studenti e studiosi stranieri.

Il ministro RUBERTI condivide pienamente le osservazioni della relatrice e confida di poter risolvere il problema nell'ambito della legge sull'autonomia universitaria, mediante l'inserimento di una normativa di carattere generale.

Il senatore BOMPIANI si chiede se sia opportuno istituire agenzie per la gestione di tutti i programmi comunitari.

Si passa all'esame dell'articolo 21, sul quale il PRESIDENTE e il MINISTRO hanno presentato identici emendamenti soppressivi (21.1 e 21.2).

Il senatore VESENTINI prende atto della necessità di sopprimere tale articolo, come richiesto dalla Commissione bilancio; tuttavia ricorda l'importanza della disposizione - testualmente ripresa dal disegno di legge n. 983, da lui presentato insieme al senatore Cavazzuti - mirante ad evitare che le borse di studio siano sottoposte all'imposizione fiscale. Fra le iniquità fiscali di cui l'opinione pubblica discute, infatti, non si deve dimenticare quella di cui è vittima lo studente a basso reddito, che vede colpire dal fisco la borsa di studio cui ha diritto.

La senatrice CALLARI GALLI concorda pienamente e accetta la soppressione dell'articolo solo per agevolare l'*iter* del provvedimento.

Essendo quindi stati presentati solo due identici emendamenti soppressivi dell'articolo, il presidente SPITELLA pone ai voti il mantenimento dell'articolo, che non è approvato.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli 22, 23 e 24.

Si passa all'articolo 25.

La relatrice MANIERI si dice favorevole all'emendamento 25.1 del Governo, che accoglie pienamente i desideri dei collegi universitari. Il loro ruolo, del resto, è stato chiaramente apprezzato dal Comitato ristretto, che non intendeva affatto sminuirlo.

Il senatore BOMPIANI si dice soddisfatto per il generale apprezzamento manifestato verso i collegi universitari, che rappresentano - a suo avviso - la formula migliore per rispondere alle esigenze del mondo universitario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 25.1 e l'articolo 25 così emendato.

Viene quindi approvato senza discussione l'articolo 26.

Si passa all'articolo 27.

Il senatore VESENTINI ritira gli emendamenti 27.1 e 27.3, in considerazione dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio. Segnala tuttavia la vistosa inadeguatezza dei fondi disponibili rispetto agli obiettivi perseguiti dalla legge ed invita la Commissione ad esprimersi sull'emendamento 27.2.

La senatrice CALLARI GALLI concorda con il senatore Vesentini ed auspica che lo stanziamento per il diritto allo studio - invero scarso - venga in futuro incrementato.

Il ministro RUBERTI si associa alle considerazioni testè formulate, sottolineando poi l'esigenza di un'ampia riflessione su tutti i meccanismi di finanziamento pubblico all'università. In tale prospettiva, occorrerà ripensare al rapporto fra somme erogate dallo Stato per il funzionamento degli atenei e somme destinate al diritto allo studio, nonchè al ruolo delle tasse universitarie. Il Ministero ha avviato uno studio di largo respiro sulle soluzioni adottate nella Comunità europea, che presenterà nel prossimo futuro.

La Commissione, previo parere contrario della RELATRICE, respinge successivamente l'emendamento 27.2 ed accoglie l'emendamento 27.4 del Presidente (identico al 27.5 del Governo), volto ad accogliere una condizione posta dalla 5^a Commissione.

Terminato l'esame degli articoli, il senatore BOMPIANI formula una proposta di coordinamento, volta a chiarire il significato dell'emendamento 25.1, che la Commissione approva.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore VESENTINI annuncia il voto favorevole della Sinistra indipendente, nonostante alcuni forti motivi di insoddisfazione. Non sono state accolte infatti le importanti proposte della sua parte politica sulla partecipazione degli studenti, nel quadro di una legge che avrebbe dovuto godere di priorità assoluta fra tutte le altre in materia universitaria esaminate durante l'attuale legislatura. Il giudizio complessivo è comunque favorevole, nella convinzione che la nuova legge è destinata ad innescare un processo che attirerà verso gli interventi per il diritto allo studio la maggior parte degli stanziamenti di cui dispone il Ministero, correggendo in tal modo gravi storture, come il cattivo impiego di taluni fondi per la ricerca. La Sinistra indipendente, poi, è particolarmente soddisfatta per l'istituzione del piano nazionale delle borse di studio, che si affianca ad un complesso di altri interventi sicuramente utili.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara che i senatori del Gruppo comunista-PDS voteranno a favore del testo elaborato, nel quale sono state accolte molte delle istanze da esso proposte insieme alla Sinistra indipendente. Grazie al provvedimento in esame - che per certi aspetti si salda alla riforma degli ordinamenti didattici - gli interventi per

l'attuazione del diritto allo studio riacquistano la centralità nella vita universitaria loro dovuta ed aumenta il ruolo degli studenti. Il disegno di legge, inoltre, si pone quale diretta attuazione del precetto costituzionale che impone, a parità di capacità e di meriti, di agevolare quanti per ostacoli economici e sociali non avrebbero la possibilità di accedere agli studi superiori.

Dopo aver osservato che l'opera riformatrice inizia in verità dalla fine, poichè manca tuttora un'organica politica per il diritto allo studio della scuola, mentre i condizionamenti economici e sociali hanno già selezionato quanti giungono all'università, la senatrice ricorda le preoccupazioni della sua parte politica per la scarsità dei fondi disponibili e per il rischio che - in mancanza di un quadro programmatico inserito nel piano triennale di sviluppo - possano verificarsi squilibri a danno di regioni o atenei meno abili nell'accaparrarsi i finanziamenti.

Dopo aver menzionato l'importanza del Comitato paritetico proposto dalla sua parte politica, ma non approvato, conclude manifestando qualche timore sulla puntuale attuazione della riforma.

Il senatore AGNELLI Arduino annuncia con particolare soddisfazione il voto favorevole dei senatori socialisti, osservando come il principio di sereno confronto aperto a tutti i contributi, cui la Commissione ha sempre ispirato i propri lavori, abbia condotto ad un risultato particolarmente felice unanimemente condiviso.

Dopo aver ricordato come la vigente normativa sul diritto allo studio apparisse ormai da almeno un quindicennio del tutto inefficace e superata, manifesta apprezzamento per la varietà degli strumenti previsti dalla legge e conclude auspicando che in futuro gli stanziamenti possano essere incrementati.

Il senatore MANZINI esprime la soddisfazione del Gruppo della democrazia cristiana, che voterà a favore di un testo essenziale per la vita universitaria, pur osservando che la sua parte politica avrebbe preferito un'accentuazione del ruolo spettante agli atenei; del resto, autorevoli studiosi sostengono che il diritto allo studio universitario non sia neppure materia di competenza regionale. Auspica quindi una futura evoluzione della normativa verso tale direzione. Anche le norme riguardanti un settore delicato e cruciale come l'edilizia universitaria non sono purtroppo all'altezza delle gravi necessità. D'altra parte il disegno di legge introduce grandi novità che meritano un giudizio positivo, a partire dai nuovi criteri per l'individuazione dello stato di bisogno, fino alle modalità di partecipazione degli studenti alla gestione dei servizi, ai prestiti d'onore.

La relatrice MANIERI esprime viva soddisfazione per il felice esito del confronto, che ha consentito di approvare la riforma di un settore per il quale da troppi anni l'attesa era vivissima. Sul testo elaborato è stato raggiunto un consenso unanime, grazie ad un aperto confronto condotto, rinunciando ad ogni pregiudiziale, solo in nome dell'interesse del Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia vivamente la relatrice, il Ministro, i membri del Comitato ristretto ed i componenti della Commissione per l'impegno profuso nell'elaborare un testo di grande importanza per il Paese, con la cui approvazione il Senato conclude, per la sua parte, l'esame delle grandi leggi di riforma dell'università, che ha qualificato così nettamente l'attuale legislatura.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato a procedere al coordinamento formale del testo unificato che approva nel suo complesso, con il seguente titolo: «Norme sul diritto agli studi universitari».

La seduta termina alle ore 13,05.

**Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul
prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)**

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

(Finalità e struttura del biennio)

1. I primi due anni della secondaria superiore, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, hanno come obiettivo l'innalzamento della formazione culturale di tutti i cittadini e il raggiungimento di un livello di formazione di base comune per tutti. Essi favoriscono in particolare l'orientamento fornendo le conoscenze indispensabili, le occasioni opportune e gli strumenti appropriati e tendono a rimuovere gli svantaggi culturali attraverso specifiche modalità organizzative e didattiche di cui all'articolo 9 della presente legge.

2. Il corso di studi dei primi due anni della scuola secondaria superiore è così articolato: 3/4 dell'orario sono dedicati a discipline e contenuti comuni, 1/4 è dedicato agli insegnamenti dell'area d'indirizzo e degli indirizzi.

3. Gli insegnamenti comuni ai primi due anni sono: italiano, lingua straniera, storia, geografia, diritto-economia, matematica-informatica, discipline scientifiche sperimentali. Gli insegnamenti delle aree di indirizzo e degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11 della presente legge».

2.0.1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'emendamento 2.9 con il seguente:

«Art. ...

(Ordinamento della scuola secondaria superiore)

1. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto dispone i piani di studio e gli orari dei corsi di cui all'articolo 4 sulla base dei seguenti criteri:

a) mantenimento dell'orario entro il limite minimo di 31 ore e massimo di 35 ore non comprensive dell'insegnamento confessionale concordatario (IRC);

b) consistenza degli insegnamenti pratici e delle attività esercitative ed applicative previste dai piani di studio dei singoli indirizzi

artistici e professionali che possono consentire la deroga a quanto previsto alla precedente lettera a);

c) istituzione di una soglia minima da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), in ragione di non meno di 3/5 dell'orario complessivo previsto.

2. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore gli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sono: italiano; lingua straniera; storia, diritto ed economia; matematica-informatica; discipline scientifiche sperimentali; educazione fisica e sportiva. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio, nei primi due anni della scuola secondaria superiore i programmi e gli orari di matematica-informatica e delle discipline scientifiche sperimentali possono essere differenziati.

3. Per gli anni di studio successivi ai primi due il rapporto tra le discipline comuni e le altre di cui al comma 5, articolo 3 varia nel senso di una contrazione progressiva delle prime e di una estensione equilibrata delle seconde.

4. I piani di studio dei trienni successivi ai primi due anni della scuola secondaria superiore, nel rispetto delle esigenze di specificità e terminalità di ciascun indirizzo devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-filosofico-sociali, matematici e scientifico-sperimentali.

5. I piani di studio degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità previste all'articolo 11.

6. L'insegnamento della religione cattolica è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore e si svolge in conformità al Concordato fra Stato italiano e Santa Sede, e alle Intese stabilite fra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose».

2.9/17

FERRARA SALUTE

All'emendamento 2.9, al comma 2 sopprimere le parole: «e gli istituti professionali».

2.9/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «pratici».

2.9/21

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

«b) della soglia oraria da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore di cui al comma 3 punto a) del precedente articolo, in ragione di almeno la metà nell'orario complessivo previsto».

2.9/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9, al comma 2 lettera b) sostituire: «3/5» con: «3/4».

2.9/6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 2, lettera b), sostituire le parole «3/5 dell'orario complessivo previsto» con le seguenti: «almeno la metà dell'orario complessivo previsto».

2.9/19

FIOCCHI

All'emendamento 2.9, al comma 3 sopprimere la parola: «equilibrata» ed aggiungere, alla fine, le altre: «, in relazione agli obiettivi formativi degli indirizzi».

2.9/22

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, aggiungere, alla fine del comma 3, le parole: «, comprese tra un minimo del 40% per le prime e un massimo del 60% per le seconde».

2.9/7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sopprimere il comma 4.

2.9/8

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo i primi due anni della scuola secondaria superiore, l'istruzione professionale articola la durata dei cicli, i curricula e gli orari in riferimento alle necessità del mondo del lavoro».

2.9/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «possono essere autorizzate» a: «con le regioni interessate» con le altre: «Al termine del corso triennale, il Ministero della pubblica istruzione autorizza, d'intesa con le regioni interessate, cicli biennali a contenuti sperimentali finalizzati al conseguimento di un diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore e al conseguimento di una specifica qualifica professionale.

In caso di mancata attuazione o attivazione delle intese di cui al precedente comma dovute a indisponibilità delle regioni interessate, il

Ministero della pubblica istruzione autorizza il funzionamento di corsi surrogatori».

2.9/1

MANIERI, AGNELLI Arduino

All'emendamento 2.9 del relatore, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«Al termine del corso triennale il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, d'intesa con le regioni interessate, cicli annuali o biennali a contenuto sperimentale finalizzati al conseguimento di un diploma valido per l'accesso a corsi di istruzione superiore e al conseguimento di una specifica qualifica professionale o al solo conseguimento di quest'ultima.

5. In caso di mancata attuazione o attivazione delle intese con le regioni interessate, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare l'istituzione di corsi alternativi aventi la stessa natura e le stesse finalità dei corsi di cui al precedente comma».

2.9/1 (Nuovo testo)

MANIERI, AGNELLI Arduino

All'emendamento 2.9, al comma 5 sopprimere le parole: «e gli istituti professionali».

2.9/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 5, dopo la parola: «storia» aggiungere la seguente: «geografia».

2.9/18

FIOCCHI

All'emendamento 2.9, al comma 5, dopo la parola: «sperimentali» inserire: «geografia».

2.9/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 5 sopprimere la parola: «religione».

2.9/10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sopprimere il comma 6.

2.9/12

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere parzialmente differenziati, da parte

del Ministro della pubblica istruzione, i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali».

2.9/4

STRIK LIEVERS

All'emendamento 2.9, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio e di integrazione delle discipline tra loro, anche nei primi due anni delle scuole secondarie superiori i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni sono differenziati da parte del Ministero della pubblica istruzione con le procedure di cui all'articolo...».

2.9/20

FIOCCHI

All'emendamento 2.9, al comma 7 sopprimere entrambe le espressioni: «e istituti professionali».

2.9/13

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 8 sopprimere le parole: «istituti professionali».

2.9/23

IL GOVERNO

All'emendamento 2.9, al comma 8 sopprimere le parole: «istituti professionali».

2.9/14

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 10 dopo la parola: «religione» inserire l'altra: «cattolica».

2.9/15

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 2.9, al comma 10 sopprimere dalle parole: «è assicurato» alle parole: «superiore e».

2.9/16

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Aggiungere, dopo l'articolo 2, il seguente:

«Art. ...

(Ordinamento)

1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore può variare entro il limite minimo di 32 ore e massimo di 36 ore.

2. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto dispone i piani di studio e l'orario per i licei e gli istituti professionali sulla base delle seguenti esigenze:

a) della consistenza degli insegnamenti pratici e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di studi del singolo indirizzo;

b) della soglia oraria minima da attribuire agli insegnamenti comuni per i primi due anni della scuola secondaria superiore, di cui al comma 3, lettera a) del precedente articolo, in ragione di 3/5 dell'orario complessivo previsto.

3. Per gli anni della scuola secondaria superiore, successivi ai primi due, il rapporto tra le discipline comuni e le altre, di cui al comma 3 del precedente articolo, può variare nel senso di una contrazione progressiva delle prime e di una estensione equilibrata delle seconde.

4. Dopo i primi due anni della scuola secondaria superiore, all'istruzione professionale è riconosciuta la facoltà di articolare i propri curricoli e gli orari in riferimento alle necessità del mondo del lavoro. Possono essere autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione sperimentazioni di cicli quadriennali o quinquennali previe convenzioni con le regioni interessate.

5. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, gli insegnamenti comuni ai licei ed agli istituti professionali sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto ed economia; matematica-informatica; discipline scientifiche sperimentali; educazione fisica e sportiva; religione.

6. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio, nei primi due anni della scuola secondaria superiore, possono essere differenziati, da parte del Ministro della pubblica istruzione, i programmi e gli orari di matematica-informatica e delle discipline scientifiche sperimentali.

7. Gli insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali e gli insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali e dei singoli indirizzi degli stessi, sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

8. I piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni, nel rispetto delle esigenze di identità, di specificità e di terminalità dei diversi licei, istituti professionali e relativi indirizzi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

9. L'educazione fisica e sportiva è presente in tutti i corsi della scuola secondaria superiore.

10. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore e si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose».

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)

**A) EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**

(Il testo unificato è pubblicato in allegato
al resoconto della seduta del 17 luglio 1991)

Art. 17.

All'articolo 17, aggiungere il comma:

«4. L'assegnazione gratuita dei posti alloggio e la fruizione dei benefici di cui al comma 3 sono destinate a studenti, regolarmente iscritti a corsi di studio legalmente riconosciuti, che:

a) abbiano un reddito pro capite, riferito all'anno precedente, dei componenti il nucleo familiare in cui è inserito lo studente, che sia compreso tra il valore del reddito pro capite nazionale e la media dei valori del reddito pro capite nazionale e del reddito pro capite regionale. Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo vengono comparati con i corrispondenti valori medi nazionali. A questo fine non vengono computati i compensi di cui all'articolo 13;

b) siano in possesso dei requisiti di merito fissati dalle Regioni con riferimento ai singoli corsi di studio e anni di corso».

17.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Art. 19.

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«... Per gli studenti stranieri che usufruiscono di borse di studio del Governo italiano l'esonerano dalle tasse, soprattasse e contributi di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è totale».

19.1

SPITELLA

Inserire, dopo l'articolo 20, il seguente:

«Art. ...

(Agenzia italiana per la mobilità degli studenti)

1. È istituita l'Agenzia italiana per la mobilità degli studenti (AIMS), con il compito di curare la gestione dei programmi di mobilità degli studenti universitari, in particolare nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea. L'AIMS assicura il supporto tecnico-amministrativo al Ministero e, con apposite convenzioni, alle università che intendano avvalersene per l'assistenza agli studenti che partecipano a programmi di scambi formativi e culturali.

2. L'AIMS ha personalità giuridica di diritto pubblico e capacità anche di diritto privato per lo svolgimento delle predette attività ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero. Dispone di un proprio statuto, nel quale sono regolati gli organi e le modalità di reclutamento del personale, assunto con contratto di diritto privato; il direttore è nominato dal Ministro. Lo statuto è approvato dal Ministro con proprio decreto. L'AIMS può avvalersi altresì di personale amministrativo comandato, dal Ministero o dalle università, per non più di dieci unità.

3. Le entrate dell'AIMS sono costituite:

- a) dal contributo ordinario annuo dello Stato pari a lire 500 milioni a carico del bilancio del Ministero;
- b) dai finanziamenti della Comunità economica europea per i programmi di cui al comma 1;
- c) dai proventi derivanti dai contratti e convenzioni stipulati con le università;
- d) da ogni altro contributo erogato da enti pubblici e da privati».

20.0.1

IL RELATORE

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

21.1

SPITELLA

Sopprimere l'articolo.

21.2

IL GOVERNO

Art. 25.

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«... Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari ».

25.1

IL GOVERNO

Art. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 16, valutati complessivamente in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede per lire 50 miliardi annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio», e per lire 55 miliardi annui, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32 miliardi annui da destinarsi quale contributo alla Università degli studi di Urbino)».

27.1

VESENTINI, CALLARI GALLI

Aggiungere il seguente comma dopo il comma 1:

«... La somma totale che le Regioni sono autorizzate a prelevare dal "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in prima applicazione della presente legge e comunque per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, è fissata in lire 50 miliardi».

27.2

CALLARI GALLI, VESENTINI

Aggiungere il seguente comma dopo il comma 1:

«... Per far fronte ai maggiori oneri delle università e delle Regioni derivanti dall'applicazione della presente legge, e in particolare con riferimento alla qualità e ricettività delle strutture e dei servizi destinati al diritto allo studio di cui al comma 3 dell'articolo 4, il capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato "Contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria" è incrementato per l'anno 1992 di lire 50 miliardi e per l'anno 1993 di lire 250 miliardi. Il 20 per cento del totale di tali somme è destinato alla creazione dei servizi di mensa e alloggio. Alla relativa copertura finanziaria della maggiorazione di spesa di tale capitolo si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli anni 1992 e 1993, dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale" iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, nel bilancio triennale 1990-1992».

27.3

VESENTINI, CALLARI GALLI

Dopo le parole: «degli articoli», inserire: «6,».

27.4

SPITELLA

Al comma 1, sostituire: «15» con: «6,15».

27.5

IL GOVERNO

B) PROPOSTA DI COORDINAMENTO RIFERITA AL TESTO APPROVATO

Art. 25.

Comma 3: «Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero».

1.

BOMPIANI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

184^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***MORA***La seduta inizia alle ore 11.***IN SEDE CONSULTIVA**

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge dei deputati Fiandrotti ed altri; Friandortti ed altri; Lodigian; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MICOLINI illustra il disegno di legge, premettendo che la normativa approvata dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, se opportunamente integrata con le modifiche su cui si soffermerà, potrà costituire una equilibrata disciplina dell'esercizio della caccia, svolto nel rigoroso rispetto dell'ambiente, delle produzioni agricole e della normativa europea.

L'esigenza di una maggiore tutela della fauna selvatica e di un maggior rigore nella regolamentazione dell'esercizio venatorio - egli aggiunge - si rispecchia nella riproduzione del principio che definisce la fauna medesima patrimonio indisponibile dello Stato tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (articolo 1,1). Includendo la fauna selvatica fra le componenti dell'ambiente naturale la caccia diventa una eccezione ammessa soltanto per specie e per periodi tassativamente indicati (articolo 18,1).

Rilevato poi che il riparto costituzionale delle competenze Stato-Regioni in materia di caccia viene in realtà realizzato attraverso l'attribuzione alle Regioni di un ruolo crescente e decisivo (Regioni ed enti locali delegati sono chiamati a svolgere un compito prioritario nella programmazione del territorio con una serie articolata di piani faunistico-venatori per comprensori omogenei) il relatore Micolini osserva come la realizzazione degli obiettivi pianificatori presupponga il coinvolgimento diretto delle componenti agricole e venatorie negli apparati degli organi pubblici di consulenza, in cui la loro partecipazione è da prevedere in forma paritaria (articolo 8, 1).

Si è imposta infatti – prosegue il relatore – nella stesura del disegno di legge in esame una stretta collaborazione fra agricoltori e cacciatori per avviare una diversa gestione dei beni ambientali che valga, per un lato, a riattivare il circuito produttivo agricolo e, per l'altro lato, a promuovere la conservazione degli ecosistemi naturali. In particolare – per agevolare il mantenimento dei metodi di coltivazione compatibili con le esigenze di conservazione del patrimonio naturale e concorrere all'adeguamento degli orientamenti produttivi in relazione al fabbisogno del mercato – è prevista l'adozione di un complesso di misure finalizzate: alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; all'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; al ricorso a tecniche colturali e tecnologie non pregiudizievoli per l'ambiente; alla valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; alla manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, secondo programmi provvisti dei necessari finanziamenti derivanti dalla tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 23).

Successivamente il relatore si sofferma sulla previsione di costituire adeguate strutture in cui sia consentito l'esercizio venatorio e, insieme, siano organizzate le attività di ricezione e di ospitalità tipiche dell'impresa e dell'ambiente rurale, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla coltivazione del fondo, all'allevamento del bestiame ed alla silvicoltura, per integrare il rendimento e valorizzare le risorse aziendali (articolo 16).

In ordine alla possibilità riconosciuta a produttori agricoli di realizzare allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica – da considerare a tutti gli effetti attività agricola (articolo 17,3), l'oratore osserva come essa debba essere resa attuale mediante il divieto di introduzione dall'estero di selvaggina viva, quando non sia oggetto di cattura in stato di naturale libertà, proprio per incentivare quegli allevamenti minori che possono costituire una valida alternativa alla nostra tradizionale zootecnia.

Passando poi ad occuparsi delle singole forme di attività venatoria, il relatore sottolinea la necessità di privilegiare – ferma restando l'abrogazione dell'uccellazione quale attività venatoria con l'uso di reti (articolo 3) – la caccia da appostamento fisso nel rispetto della normativa comunitaria, salvaguardando l'uso dei richiami vivi. Tale forma di caccia, egli aggiunge, va promossa e sostenuta con adeguati accorgimenti giuridici in quanto rinsalda il legame fra cacciatore e territorio. Per tale motivo bisogna evitare di introdurre oneri e fardelli burocratici che incidono sulle possibilità di acquisto dei predetti richiami anche in occasione di fiere venatorie e non limitarne l'impiego per il futuro – con previsione non costituzionale – agli invalidi ed ultra sessantenni (articolo 5,4).

Circa l'obiettivo di dimensionare con la necessaria gradualità la pressione venatoria in relazione agli ambiti territoriali di caccia – prosegue il relatore – il disegno di legge risulta confuso, tecnicamente inapplicabile ed inadatto. Egli ritiene infatti che siano le Regioni a dover definire il corretto rapporto fra densità di cacciatori e reale consistenza del patrimonio faunistico ai fini delle possibilità di prelievo (articolo 14).

Perplessità inoltre suscitano all'articolo 14 le priorità delineate per il caso in cui le domande dei cacciatori residenti nella provincia superino l'indice di densità venatoria.

Rilevato poi che - in un quadro collaborativo ed in ragione della estensione delle zone di protezione a fini venatori, della destinazione del territorio a caccia riservata a gestione privata e dell'attuazione di una gestione tecnica estensibile al rimanente territorio agrosilvo-pastorale nazionale - la questione dell'abrogazione dell'articolo 842 codice civile risulta perdere decisiva rilevanza (articolo 15), il relatore osserva che l'esigenza di tenere nella giusta considerazione la volontà di chi non intende che sul proprio fondo si vada a caccia, conduce comunque a presentare una soluzione di equilibrio nell'ambito della gestione programmata, attraverso la previsione di un contributo dovuto al proprietario o al conduttore del fondo che sia incluso nel piano venatorio regionale ove non intenda vietare, con una richiesta motivata alla competente autorità, il prelievo venatorio.

Dopo aver successivamente riferito che le Regioni disciplinano l'esercizio venatorio nei fondi interessati a forme di allevamento estensivo secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, introducendo i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonchè le modalità di delimitazione dei fondi stessi, il relatore evidenzia l'introduzione del vincolo internazionalistico con l'esplicito richiamo all'obbligo di conformarsi alle convenzioni internazionali ed alla normativa comunitaria (articolo 1,8) e si sofferma sulle finalità dell'istituzione delle zone di protezione.

Nella successiva parte della relazione il senatore Micolini pone l'accento sulla necessità di adottare misure per il controllo di alcune specie selvatiche, il cui accrescimento può costituire un pericolo per i raccolti; ritiene necessario ridefinire puntualmente la caccia di specializzazione ed il calendario venatorio attraverso la posizione di norme che consentano un coordinato prelievo regione per regione, secondo attenta programmazione e tenendo conto delle indicazioni della Corte di giustizia della Comunità europea.

Successivamente - evidenziata la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'Istituto nazionale di biologia della selvaggina - passa a svolgere alcune riflessioni sui divieti dell'esercizio venatorio (articolo 21) dicendosi in particolare contrario al mero divieto di caccia a distanza inferiore a 500 metri dalla costa marina della penisola e delle due isole maggiori, in presenza di una già rigida disciplina.

In ordine alla programmazione degli interventi sul territorio tramite piani di abbattimento, il relatore evidenzia i danni arrecati alle colture agricole dall'incremento numerico dei cinghiali e manifesta notevoli perplessità e preoccupazioni per la norma relativa ai controlli (articolo 19) che, oltre ad escludere un ruolo propositivo delle organizzazioni professionali agricole circa i piani di abbattimento, prevede un controllo selettivo delle specie di fauna selvatica mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

Evidenziata poi la necessità di rivedere la insufficiente disciplina in materia di ristoro dei danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica cacciabile e protetta (articolo 26), il relatore pone in rilievo la prevista possibilità delle organizzazioni professionali agricole,

presenti nel Comitato tecnico-faunistico venatorio nazionale, di designare proprie guardie volontarie per la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia (articolo 28,5).

Conclude ribadendo il parere favorevole sul testo in esame a condizione che siano in esso apportate le modificazioni e integrazioni cui ha accennato e che si riserva di formulare dopo aver ascoltato quanto emergerà dal dibattito.

Seguono brevi interventi del Presidente MORA e del senatore CASCIA che esprimono apprezzamenti per l'ampia ed approfondita relazione del Senatore NICOLINI e prospettano l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione quindi concorda sul rinvio.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893)

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MORA, nel riferire congiuntamente sui due disegni di legge in titolo, rileva preliminarmente che nel disegno di legge n. 2893 sul Rendiconto generale per l'esercizio 1990 l'articolo 6 approva l'allegato 1 comprendente i prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, effettuati nell'anno 1990. Per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste figurano, al capitolo 4044, 380 milioni occorrenti per far fronte alle maggiori spese per l'aumento dei canoni di affitto di locali e relativi oneri accessori.

Passando ad illustrare poi l'articolo 7 (eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sui conti della competenza, dei residui e della cassa per i vari Ministeri) il Presidente relatore si sofferma sulle eccedenze riguardanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che riguardano i capitoli relativi a: stipendi; concorso su interessi per prestiti e mutui per miglioramento fondiario, piccola proprietà contadina, trasformazione di passività onerose di cooperative; concorso su mutui di consorzi di bonifica; enti di sviluppo ed irrigazione; ammortamento mutui per opere di bonifica; maggiori oneri di esecuzione di opere di bonifica urgenti.

Nello stesso articolo 7 il Rendiconto riporta la situazione finanziaria dell'ex Azienda di Stato delle foreste demaniali, il cui saldo attivo al 31 dicembre 1990 è di 27,3 miliardi.

Per quanto attiene ai residui passivi al 31 dicembre 1990 l'allegato A) del disegno di legge per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riporta un ammontare di 4.704,9 miliardi.

Passando poi a riferire sul disegno di legge n. 2892 il Presidente relatore - dopo aver ricordato che si tratta di variazioni dovute alla necessità di adeguare in corso di esercizio le iniziali previsioni di bilancio alle concrete esigenze effettivamente accertate in sede di gestione per il 1991 - riferisce che, sempre relativamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la competenza le variazioni consistono in una riduzione di 997 milioni per spese correnti (non vi

sono variazioni per spese in conto capitale). Per le autorizzazioni di cassa si ha una variazione in aumento di 448,7 miliardi di cui 394,4 in conto capitale, compresi i 340 miliardi del Fondo di ristrutturazione e risanamento del settore zootecnico.

Relativamente ai fondi a suo tempo stanziati con la legge n. 88 del 9 aprile 1990 (interventi urgenti per la zootecnia) il presidente Mora ricorda che 140 miliardi erano stati prelevati dalle disponibilità dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1986, che riguardavano interventi in agricoltura di competenza delle Regioni. Per tale motivo, egli aggiunge, la Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 1991 ha fra l'altro dichiarato incostituzionale tale prelievo trattandosi appunto di interventi di competenza delle Regioni. In attuazione di tale sentenza il disegno di legge di assestamento prevede all'articolo 4 il trasferimento dei 140 miliardi dal bilancio del Ministero dell'agricoltura al capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio, concernente il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Il Presidente relatore, avviandosi alla conclusione, riferisce sulla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali evidenziando variazioni di 4.930 milioni nelle previsioni di competenza e 6.802 milioni nelle previsioni di cassa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

185^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
MORA*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste
Ricciuti*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 (2893)

(Parere alla 5^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore MARGHERITI - non avendo ancora potuto consultare la relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale - propone che il seguito dell'esame iniziato stamane venga rinviato.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

315^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882)

Zanella ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451)

(Parere alla 13^a Commissione. Questione di competenza)

Il relatore VETTORI riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi sui profili di competenza inerenti il merito dei medesimi. La disciplina della coltivazione di cave e torbiere, infatti, interessa direttamente un'attività economica particolarmente rilevante, specie in talune aree del paese. Negli ultimi anni, tuttavia, si è diffusa una spiccata sensibilità per gli effetti recati da tale attività all'assetto del territorio e all'equilibrio ambientale. La materia del disegno di legge, pertanto, pur essendo di competenza della 10^a Commissione, potrebbe in questo caso essere trattata congiuntamente con la 13^a Commissione. I testi in questione, comunque, necessitano di numerose integrazioni e modifiche, proprio per assicurare una organica disciplina alle attività economiche ivi considerate.

Il senatore ALIVERTI si associa alle valutazioni testè formulate dal relatore e, pur ribadendo la propria convinzione che i disegni di legge in titolo avrebbero dovuto essere assegnati alla competenza della Commissione industria, considerando l'avanzato stato dell'esame condotto dai

senatori della 13^a Commissione, invita il Presidente a farsi interprete della esigenza di trattare i predetti disegni di legge congiuntamente a detta Commissione.

Il senatore GIANOTTI condivide la proposta del senatore Aliverti.

Il presidente FRANZA assicura che si farà interprete, presso la Presidenza del Senato, dell'esigenza dianzi prospettata. Rammenta in proposito che il presidente Spadolini, nel risolvere la questione di competenza già sollevata dalla 13^a Commissione in ordine al disegno di legge n. 280 - il solo allora pendente in materia - si riservò di valutare nuovamente la questione in relazione all'eventuale presentazione di nuovi disegni di legge: sembra pertanto che il verificarsi di tale circostanza riproponga la necessità di tornare sulla precedente decisione.

La Commissione, infine, all'unanimità accoglie la proposta del senatore Aliverti di sollevare questione di competenza con la richiesta di deferimento dei disegni di legge alle Commissioni riunite 10^a e 13^a, anziché - come attualmente stabilito - alla 13^a Commissione in via primaria previo parere della 10^a Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Zito ed altri: Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il presidente FRANZA avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

In una dichiarazione di voto il senatore GIANOTTI preannuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento si procede quindi alla votazione della modifica apportata dalla Camera dei deputati sulla copertura finanziaria: essa risulta approvata dalla Commissione che, successivamente, approva il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, con l'esame dell'articolo 15.

Il senatore GIANOTTI illustra l'emendamento 15.5, concernente gli interventi di sostegno per i lavoratori interessati dalla dismissione di impianti industriali obsoleti.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario BASTIANINI, il relatore MANCIA e i senatori ALIVERTI ed Elio FONTANA, il senatore GIANOTTI trasforma il predetto emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2740,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti in favore dei lavoratori licenziati da parte di imprese industriali e artigiane che attuino interventi di dismissione di impianti obsoleti, quando ne sia accertata la rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale. In particolare va data attuazione al collocamento in mobilità, previsto dalle vigenti norme di legge, e alla concessione della relativa indennità, prescindendo da ogni limite numerico di dipendenti. La sussistenza della rilevanza sociale dei fenomeni occupazionali conseguenti alle dismissioni degli impianti obsoleti è accertata dal C.I.P.E.».

(0/2740/1/10)

GIANOTTI

Il predetto ordine del giorno è accolto dal sottosegretario Bastianini.

Sono poi approvati gli emendamenti 15.1 (che considera la dismissione di impianti obsoleti), 15.2 (di natura meramente formale), 15.4 (sulle aree di declino industriale) nonché l'intero articolo 15 nel testo modificato.

Su proposta del senatore ALIVERTI, quindi, la Commissione conviene di stralciare l'articolo 35.

Accantonato l'esame degli emendamenti 39.0.1 e 39.0.3 in attesa del prescritto parere della Commissione affari costituzionali, la Commissione approva quindi l'articolo 42 nel testo elaborato dal comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

316^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione, approvazione con modificazioni e stralcio dell'articolo 35)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana, con l'esame dell'emendamento 39.0.1, recante il riordino della Direzione generale per la produzione industriale: esso, posto ai voti, risulta approvato. Il presidente FRANZA, quindi, avverte che l'emendamento 39.0.3 non può essere posto in votazione, in forza del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali.

In una dichiarazione di voto il senatore FIOCCHI motiva il consenso del Gruppo liberale al disegno di legge: esso rappresenta un importante strumento di sostegno all'innovazione dell'intero sistema dell'impresa minore, particolarmente importante per l'economia del paese. Sono state unanimemente adottate, infatti, soluzioni idonee a semplificare e rendere più efficiente il sistema delle agevolazioni. È pertanto necessario che si proceda a una approvazione tempestiva, in via definitiva, in modo da rispondere positivamente alle attese degli operatori interessati.

Il senatore GIANOTTI sottolinea l'importanza della novità introdotta con il credito d'imposta, soluzione prospettata, sin dall'inizio dell'*iter* del provvedimento, dai parlamentari comunisti dell'altro ramo del Parlamento ma non adottata a causa del contrario avviso manifestato dal Ministro delle finanze. Tale orientamento è stato poi ribaltato in occasione dell'esame presso il Senato e il Gruppo comunista-PDS non può che apprezzare la novità: infatti il meccanismo di agevolazione fiscale garantisce il tempestivo accesso agli incentivi e la trasparenza nei rapporti con le amministrazioni competenti. Positivo è altresì lo stralcio delle disposizioni concernenti le stazioni sperimentali per l'industria. Sebbene vada lamentata l'esiguità delle risorse destinate alle agevolazio-

ni previste, il giudizio dei senatori della propria parte politica è complessivamente positivo e pertanto essi approveranno il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore DIPAOLA preannuncia l'astensione dei senatori repubblicani. Il disegno di legge in titolo suscita infatti notevoli perplessità e dubbi, poichè ne è stata alterata l'impostazione rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che era senz'altro più soddisfacente. Sono state modificate, ad esempio, con l'attribuzione di funzioni improprie a diversi soggetti, le competenze del Ministero dell'industria. D'altra parte, la scelta di privilegiare il meccanismo del credito d'imposta non tiene conto degli interessi dei destinatari, i quali hanno mostrato, anche nel recente passato, di apprezzare le agevolazioni in forma di contributo: auspica, pertanto, che la Camera dei deputati ripristini il meccanismo precedentemente adottato.

Il senatore ALIVERTI considera improprie e tardive le obiezioni critiche mosse dal senatore Dipaola, considerato che egli ha sempre approvato gli articoli in discussione: esse ben potevano essere manifestate in fase di elaborazione, in modo da recare un ulteriore contributo alla definizione del provvedimento. Egli ritiene, viceversa, che il risultato conseguito sia apprezzabile, volto com'è ad assicurare incentivazioni funzionali all'innovazione e non più, come nel passato, alla mera conservazione del capitale di esercizio delle imprese. Lo strumento fiscale consente, infatti, di agevolare gli operatori che assumono un atteggiamento corretto verso il prelievo erariale, garantendo maggiore equilibrio nel rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione. Il disegno di legge, inoltre, tende a superare positivamente il carattere settoriale dell'intervento legislativo in materia di piccola impresa, avviando una definizione organica di tale comparto economico. L'entità dei destinatari delle agevolazioni è davvero considerevole e le risorse impegnate sono effettivamente modeste: tuttavia è auspicabile che nel futuro si possa sviluppare ulteriormente il positivo intervento che si sta delineando con il disegno di legge in discussione. Il senatore Aliverti, infine, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, esprime sincera gratitudine per la proficua e impegnata opera svolta dal relatore, dal rappresentante del Governo e dall'Ufficio di segreteria della Commissione.

A tale apprezzamento si associa il relatore MANCIA. Egli, inoltre, sottolinea l'importanza del provvedimento, che interrompe una consolidata tradizione di prevalenti attenzioni ai problemi della grande impresa. La scelta del meccanismo di agevolazione fiscale risponde a un convinto orientamento della Commissione industria del Senato e appare coerente, altresì, con gli indirizzi formulati in materia dalla Comunità europea. Esso consente, infatti, di ridurre gli spazi della discrezionalità burocratica e amministrativa, garantendo la massima trasparenza, certezza ed efficacia nell'accesso alle agevolazioni. Tale soluzione, d'altra parte, è stata integralmente condivisa da tutte le associazioni imprenditoriali. Sembra pertanto singolare il dissenso

dianzi manifestato dal senatore Dipaola, anche in considerazione del metodo di lavoro seguito nella definizione del testo, che ha consentito di approvare all'unanimità ogni singolo articolo, salve le diverse valutazioni su talune specifiche proposte di emendamento. In ogni caso, occorre che il disegno di legge giunga a una approvazione tempestiva e definitiva, anche in ossequio a un preciso accordo di natura politica intervenuto con i componenti della Commissione attività produttive della Camera dei deputati, maturato nel corso di molteplici incontri informali, che hanno consentito la più idonea soluzione alle numerose questioni di merito. Non sarebbe accettabile, pertanto, qualsiasi comportamento dilatorio o, peggio, rivolto ad alterare il senso delle soluzioni concordate.

Il sottosegretario BASTIANINI esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Senato, formulando un sentito ringraziamento per il qualificato contributo reso dal presidente Franza, dal relatore, dai commissari e dall'Ufficio di Segreteria della Commissione. Egli osserva che il testo attuale è in linea con l'impostazione ad esso conferita dalla Camera dei deputati: le soluzioni innovative introdotte dal Senato, infatti, ne costituiscono il coerente sviluppo. Rilevata, quindi, la particolare sensibilità dimostrata per lo sviluppo della piccola impresa da parte dei senatori del Gruppo comunista-PDS, manifesta la propria sorpresa per la preannunciata astensione dei senatori repubblicani. Il contenuto del provvedimento in discussione, infatti, esprime taluni dei motivi tradizionalmente presenti nell'elaborazione di quel partito: dalla trasparenza amministrativa al rigore fiscale, alla semplificazione dei rapporti tra operatori economici e pubblici poteri. Sottolinea poi l'importanza di quelle parti del testo (come le disposizioni sui consorzi, il ruolo delle Regioni, il rifinanziamento della legge n. 399 del 1987, la semplificazione delle procedure per gli interventi *ex lege* n. 46 del 1982, l'istituzione del servizio per le piccole imprese presso il Ministero dell'industria) che concorrono, insieme ai meccanismi agevolativi più volte illustrati, a definirne l'elevato profilo complessivo. Esprime infine la convinzione che il disegno di legge sarà approvato definitivamente prima della pausa estiva e in tal senso assicura l'impegno del Governo.

Il presidente FRANZA, nell'associarsi alle espressioni di soddisfazione e di apprezzamento per tutti i soggetti menzionati in precedenza che, con ruoli diversi, hanno permesso di conseguire un risultato estremamente positivo, sottolinea i meriti significativi del suo predecessore, senatore Cassola, nella impostazione e nella definizione del provvedimento.

È quindi posta in votazione, e accolta all'unanimità, la proposta di stralcio dell'articolo 35, formulata dal senatore Aliverti nella seduta antimeridiana.

Sono successivamente esaminate le proposte di coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento. Con separate votazioni la Commissione approva le modifiche 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; 5.1; 7.1; 9.1; 11.1, 11.2; 16.1; 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5; 37.1; 38.1; 43.1, 43.2 e

conferisce al Presidente il mandato di procedere al coordinamento formale delle disposizioni approvate.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte e dallo stralcio dell'articolo 35, che costituirà un distinto disegno di legge con il titolo: «Riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria».

La seduta termina alle ore 17.

**Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese (2740)**

A) EMENDAMENTI AL TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
PUBBLICATO IN ALLEGATO AL RESOCONTO DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

Art. 15.

Al comma 1 dopo le parole: «di uno specifico settore industriale» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti».

15.1

IL RELATORE

Al comma 2 le parole: «la misura dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «la misura dei contributi concedibili».

15.2

IL RELATORE

Al comma 2 dopo le parole: «allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio» aggiungere le seguenti: «e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88».

15.4

ANDREINI, BISSO, TORNATI, VECCHI, PIERALI,
GIUSTINELLI, VETTORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In favore dei lavoratori licenziati da parte di imprese industriali e artigiane che attuino interventi di dismissione di impianti obsoleti può essere disposto, quando ne sia accertata la rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale:

a) il collocamento in mobilità previsto dalle vigenti norme di legge;

b) la concessione dell'indennità di mobilità prevista dalle vigenti norme di legge.

Ai fini di quanto indicato alle lettere a) e b) del presente articolo si prescinde da ogni limite numerico di dipendenti. La sussistenza di rilevanza sociale dei fenomeni occupazionali conseguenti le dimissioni degli impianti obsoleti, di cui al primo comma, è accertata dal CIPE.

15.5

GIANOTTI

Art. 39.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-...

(Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto delle necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici.

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui al presente comma.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 5 posti di ottavo livello;

b) n. 5 posti di settimo livello;

c) n. 7 posti di sesto livello;

d) n. 6 posti di quinto livello;

- e) n. 3 posti di quarto livello;
- f) n. 1 posto di terzo livello.

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

39.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-...

(Costituzione della Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria)

1. È costituita la Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per le finalità del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire una parte del personale da altre direzioni generali del Ministero e di chiamare un'altra parte del personale da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

39.0.3

CISBANI, GIANOTTI

B) PROPOSTE DI COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 103 DEL REGOLAMENTO

Art. 4.

Al comma 1 dopo la parola: «decreto,» inserire le seguenti: «sulla base di apposita convenzione,».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti».

4.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

4.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «anche in relazione a quelli disposti dalla legislazione vigente» con le seguenti parole: «e delle altre leggi vigenti».

4.4

IL RELATORE

Al comma 5 sostituire la parola: «partecipare» con la parola: «collaborare».

4.5

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 3, terzo rigo, le parole: «articoli 5 e 6» sono soppresse.

5.1

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 4 le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per l'anno 1991, di lire 27,2 miliardi per l'anno 1992 e di lire 38 miliardi per l'anno 1993».

7.1

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 2 le parole dopo: «articolo 43» e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

9.1

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» inserire le seguenti: «e i contributi di cui all'articolo 12».

11.1

IL RELATORE

Il comma 2 è soppresso.

11.2

IL RELATORE

Art. 16.

Al comma 1 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del cinquanta per cento».

16.1

IL RELATORE

Art. 36.

Al comma 4 la parola: «garantiti» è sostituita dalla parola: «assistiti».

36.1

IL RELATORE

Al comma 4 dopo la parola: «collettive» inserire le seguenti: «alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile».

36.2

IL RELATORE

Al comma 4 dopo le parole: «fondo centrale di garanzia» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni».

36.3

IL RELATORE

Al comma 4 la parola: «finanziaria» è sostituita dalla parola: «finanziata».

36.4

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

36.5

IL RELATORE

Art. 37.

Al comma 3, quarto rigo, la parola: «che» è sostituita dalle parole: «le quali».

37.1

IL RELATORE

Art. 38.

Al comma 1, terzo rigo, dopo le parole: «contratto o» sono inserite le seguenti: «di emanazione».

38.1

IL RELATORE

Art. 43.

Al comma 1 dopo: «22,» inserire: «23,».

43.1

IL RELATORE

Al comma 1 le parole: «727 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «723 miliardi».

43.2

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

175^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice-Presidente*

SARTORI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di protezione dei lavoratori**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 dicembre 1990, n. 428)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TOTH, illustra lo schema di decreto legislativo volto a recepire una serie di direttive comunitarie relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Lo schema contiene inoltre anche alcune norme integrative e di raccordo tra la materia disciplinata dalle direttive da recepire e la normativa vigente nell'ordinamento italiano.

Il relatore passa quindi ad illustrare le norme contenute nel capo primo, che costituisce una parte generale di riferimento all'interno della quale sono individuate le attività soggette alle norme contenute per esteso nello schema di decreto, le attività escluse dallo schema di decreto legislativo, l'elencazione delle misure di tutela da porre in atto per la protezione nei vari casi di specie (amianto, piombo e rumore) e gli obblighi generali e la responsabilità dei datori di lavoro.

Il relatore sottolinea che gli articoli raggruppati nel capo secondo contengono disposizioni specifiche per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al piombo. Afferma quindi che, a suo avviso, l'articolo 11 dovrebbe essere attentamente analizzato affinché la norma non rappresenti un regresso rispetto alla disciplina già vigente

nell'ordinamento italiano. Parimenti sarebbe opportuno precisare ulteriormente la norma contenuta nell'articolo 20 riguardante misure protettive per i lavoratori da attuare nel caso di attività particolari.

Il capo terzo, sottolinea quindi l'oratore, contiene disposizioni specifiche per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all'amianto. A suo avviso sarebbe necessaria una riformulazione dei commi 5 e 7 dell'articolo 31 riguardante i valori-limite di esposizione per le diverse varietà mineralogiche dell'amianto; così come opportuno sarebbe un esame analitico dell'articolo 33 riguardante le misure di emergenza in caso di eventi imprevisti che provochino un elevato inquinamento da amianto e le relative misure protettive da porre in essere in caso di operazioni lavorative particolari. Una valutazione estremamente positiva il relatore esprime invece, sull'articolo 35, relativo all'istituzione e all'aggiornamento del registro con i dati di esposizione dei lavoratori all'amianto, che rappresenta un significativo progresso.

Per quanto riguarda poi il capo quarto, contenente disposizioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, ad avviso del relatore è necessaria una riformulazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 40 che concerne la valutazione del rumore che deve essere effettuata dal datore di lavoro al fine di determinare se l'attività esercitata è soggetta alla norma e quali siano le disposizioni da applicare.

I capi quarto e quinto, infine, disciplinano le penalità per le contravvenzioni commesse rispettivamente dai datori di lavoro, dai dirigenti preposti, dai lavoratori e dal medico competente nonché le disposizioni transitorie e finali.

Il relatore esprime in conclusione sullo schema di decreto legislativo un parere sostanzialmente favorevole e raccomanda al Governo di tenere in debito conto, nell'approvazione definitiva del decreto legislativo, le risultanze della Commissione di inchiesta sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori, presieduta dal senatore Lama, e i principi contenuti nei disegni di legge che da quelle risultanze sono scaturiti. Auspica infine un chiarimento in merito alla esclusione delle attività estrattive dall'applicazione di alcune norme contenute nello schema di decreto, chiedendo quali siano le garanzie per la protezione dei lavoratori in questo settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata in sede deliberante per le ore 16 per esaminare il disegno di legge n. 2917, d'iniziativa governativa, concernente il differimento del regime degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

La seduta termina alle ore 10,45.

176^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***SARTORI**

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2917),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore, presidente SARTORI, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, composto di due articoli, il primo dei quali volto a differire il regime degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e il secondo relativo alla data di entrata in vigore. In particolare, l'articolo 1 conferma le norme contenute nell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Il relatore sottolinea che la tempestiva approvazione del provvedimento in discussione consente ai datori di lavoro del settore industriale di effettuare in tempo debito i pagamenti dei contributi relativi ai periodi decorrenti dal giugno del presente anno, che per legge sono dovuti entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui devono essere imputati.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VECCHI, anticipando il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento in discussione, sottolinea l'apprezzamento della sua parte politica per il fatto che il Governo non sia intervenuto nella materia mediante decreto-legge, ma con un disegno di legge che il Parlamento sta approvando in tempi estremamente celeri. Sottolineando che il provvedimento ha, tuttavia, una efficacia limitata nel tempo (i benefici in esso contenuti sono prorogati infatti solo fino al 30 novembre 1991), auspica che il Governo operi al fine di presentare un provvedimento organico necessario a dare certezza di regole a imprenditori e lavoratori.

Sottolinea infine che, nel prorogare la materia degli sgravi contributivi per gli imprenditori del Mezzogiorno, sarebbe stato opportuno intervenire anche a favore dei lavoratori agricoli che, per avversità atmosferiche, non sono stati in grado di effettuare il numero di giornate lavorative necessarie al pagamento dei contributi previdenziali.

Il senatore ANGELONI, preannunciando, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole sul provvedimento in titolo, sottolinea che esso rappresenta quasi un atto dovuto. Esprime poi soddisfazione per il fatto che il Governo non solo non ha adottato lo strumento del decreto-legge per risolvere il problema della proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, ma ha anche resistito alla tentazione di inserire queste norme all'interno del provvedimento relativo al mercato del lavoro che, altrimenti, avrebbe probabilmente avuto difficoltà nell'essere approvato. Auspica infine una disciplina definitiva della materia affinché Governo e Parlamento non siano costretti a fronteggiare affannosamente ulteriori scadenze.

Il senatore PERRICONE, sottolineando che l'esigenza di prorogare gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno era già stata segnalata da tempo, preannuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano sul provvedimento in titolo associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Angeloni.

Il relatore, senatore SARTORI, in sede di replica, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti e nel prendere atto delle posizioni favorevoli di tutti i Gruppi politici, invita il Governo a farsi carico del problema sollevato dal senatore Vecchi relativo ai lavoratori dipendenti dell'agricoltura.

Il sottosegretario BISSI, ringraziando tutti i componenti della Commissione per la sensibilità dimostrata nell'accoglimento dell'invito rivolto dal Governo circa la necessità di approvare in tempi brevi il provvedimento in titolo, assicura che il Governo sta operando al fine di risolvere il problema sollevato dal senatore Vecchi.

Il presidente SARTORI avverte che si passerà alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti risultano quindi approvati gli articoli 1 e 2, così come risulta approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

236^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

indi del Vice Presidente

BOSCO

*La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REDIGENTE****Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)****Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)****Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)****Scevaroli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)****Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854)**, testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**e petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge**
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Interviene il senatore TORNATI, ricordando prioritariamente che il disegno di legge n. 2854, approvato un mese fa dalla Camera dei deputati, registra già diffuse sollecitazioni da parte di diversi settori dell'opinione pubblica e gruppi di interesse: occorre corrispondere alle attese del Paese per cui, se è vero che il Senato non può limitarsi ad una mera ratifica di quanto approvato dall'altro ramo del Parlamento, l'iter conclusivo non può neppure risolversi in uno stravolgimento dei risultati sinora acquisiti.

Il Gruppo comunista - PDS esprime infatti apprezzamento per l'impegno profuso alla Camera dei deputati, del resto comprovato dall'ampiezza dei consensi raggiunti in sede di votazione finale: lo stesso Gruppo verde, nonostante il voto contrario, ha riconosciuto al testo approvato una valenza progressiva che supera l'attuale mancanza di criteri di gestione della salvaguardia faunistica. L'esame al Senato può consentire l'eliminazione di talune discrasie ancora presenti in alcune parti del disegno di legge n. 2854, completando il processo riformatore in modo equilibrato: le proposte emendative pervenute da parte di associazioni venatorie come l'UNAVI rappresentano infatti una composizione equilibrata di interessi, mentre le stesse associazioni ambientaliste esprimono l'auspicio di una celere approvazione di un testo di legge che disciplini definitivamente la materia.

La relazione del senatore Bausi opera un equo temperamento tra le opposte esigenze, segnalando l'opportunità di modifiche limitate ed ispirate all'ottica peculiare della Commissione ambiente, diversa da quella della Commissione agricoltura che alla Camera dei deputati ha svolto funzioni referenti: l'attenta considerazione del rapporto tra ambiente e natura va infatti inquadrata anche nello specifico settore delle attività produttive effettuabili sul territorio, quali l'industria e l'agricoltura, conformemente alla concezione di sviluppo sostenibile già accolta in sede internazionale. Una fondamentale gradualità legislativa deve perciò informare il processo riformatore, conciliando l'esercizio della caccia con la salvaguardia della fauna: la nuova legge dovrà tener conto delle novità legislative, a partire dalle direttive comunitarie, nonché della maggiore sensibilità ambientale dei cittadini. I partiti politici non possono non farsi interpreti di tali esigenze, superando i ritardi e le contraddizioni che ne hanno caratterizzato in passato l'operato, soprattutto in riferimento alla richiesta referendaria del 1990.

Il Gruppo comunista - PDS - prosegue il senatore TORNATI - proporrà pertanto emendamenti limitati ad alcune tematiche suscettibili di miglioramento: si riferisce in primo luogo alle competenze provinciali, disegnate secondo il modello della delega prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonostante l'attribuzione di funzioni primarie operata dalla legge n. 142 del 1990. Un'eccessiva centralizzazione e precettività caratterizza anche la pianificazione e la gestione programmata regionale prevista dal testo in esame, mentre l'istituzione del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 8, contraddice l'intento della legge n. 400 del 1988, parcellizzando nuovamente le sedi paritarie Stato-Regione: si segue così una filosofia di politica legislativa che,

invocando il principio di leale cooperazione individuato dalla Corte costituzionale, tenta di risolvere la contraddizione tra accentramento e decentramento amministrativo mediante l'istituzione di comitati misti Stato-Regioni.

Una maggiore certezza del diritto dovrebbe caratterizzare l'individuazione territoriale di aree protette, indicate percentualmente dall'articolo 10 del testo in esame: si tratta in particolare di disciplinare meglio la procedura di determinazione del perimetro delle zone da vincolare, nonchè di superare l'astrattezza e rigidità delle norme contenute negli articoli 12 e 13 per gli appostamenti fissi e temporanei. La definizione di ambito sub-provinciale, di cui all'articolo 14, rischia di frammentare eccessivamente la gestione programmata della caccia, rispetto alle competenze regionali e provinciali da tutelare. L'istituto del silenzio-assenso, di cui all'articolo 15, va soppresso prevedendo semmai una categoria giuridica opposta, quella del silenzio-rifiuto, maggiormente sensibile alle esigenze di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia; al comma 11 del medesimo articolo 15, poi, si opera un'indebita commistione normativa citando le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile. Sulla questione del calendario venatorio, sarebbe opportuno promuovere l'audizione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, trattandosi di valutazioni scientifiche assai più che di considerazioni politiche o di constatazioni frutto di pratiche venatorie. I divieti di cui all'articolo 21 vanno riconsiderati, almeno per quanto riguarda le aree contigue ai parchi, la caccia con il falco e la fascia costiera; per quest'ultima, si potrebbe più utilmente ribadire la formula di cui all'articolo 1, comma 6, demandando alle Regioni la determinazione delle aree interessate dal divieto.

Per quanto riguarda l'articolo 23 non può poi ignorarsi che le tasse di concessione, specie se associate ad altri oneri finanziari, stanno raggiungendo livelli insostenibili; le stesse sanzioni penali ed amministrative appaiono eccessivamente squilibrate, non conformi all'orientamento di depenalizzazione precedentemente assunto a livello legislativo. Le norme transitorie di cui all'articolo 36 contengono infine termini eccessivamente ristretti per gli adempimenti regionali e provinciali, già prefigurando la pratica inattuazione della normativa e, conseguentemente, la necessità di proroghe e di condoni successivi. In conclusione, il Gruppo comunista - PDS afferma la sua piena disponibilità a un confronto parlamentare, che consenta di operare miglioramenti alla normativa all'esame, per pervenire entro i termini più rapidi possibili alla sua definitiva approvazione.

Su proposta del presidente BOSCO, il seguito della discussione congiunta è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 10,20.

237^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BOSCO

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 431 attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta antimeridiana.

Interviene in discussione generale il senatore SPECCHIA, che concorda con il relatore nello stigmatizzare l'inutilità di posizione estremistiche sia fra ambientalisti che tra cacciatori: ciò infatti ha prodotto lunghi anni di attesa di una normativa organica del settore, nonostante i ripetuti moniti a livello comunitario e lo stimolo referendario, anche a causa dell'assenza di un'iniziativa specifica da parte del Governo. Il Gruppo del MSI-Destra nazionale, espressosi in senso contrario nel corso della discussione alla Camera dei deputati, auspica una sostanziale modifica del disegno di legge n. 2854, ricordando peraltro che esso ha ricevuto anche parere contrario della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in quanto esso non recepirebbe completamente le direttive del 1979 e del 1985.

Numerose sono le parti del testo suscettibili di miglioramento. In particolare, vanno ridisegnate le competenze amministrative, evitando di scendere in eccessivi dettagli nell'ambito di una normativa che dovrebbe comunque far salve le competenze regionali e provinciali. Una generale depenalizzazione appare inoltre preferibile, del resto riducendo anche l'esorbitante ammontare di talune sanzioni amministrative; vanno rivisti inoltre alcuni divieti, tra cui quello di caccia nella zona litoranea, nonché l'istituto del silenzio-assenso. L'intento di favorire le categorie meno abbienti, come i pensionati, è chiaramente disatteso - prosegue l'oratore - dall'eccessiva onerosità dei contributi di concessione, che andrebbero sostanzialmente ridotti; infine, dovrebbe essere demandata alle singole regioni la scelta tra i diversi periodi di caccia per tipi diversi di selvaggina, considerando le sostanziali difformità esistenti al riguardo tra le varie zone del Paese.

Ha quindi la parola il senatore CASOLI, che sottolinea il grande interesse sociale sotteso da una questione così rilevante come quella della caccia: la salvaguardia faunistica non deve escludere il riconoscimento come diritto, disciplinando organicamente la materia con uno spirito coerente con le diffuse aspettative in seno all'opinione pubblica. Quest'ultima richiede che la legge non vanifichi in via di fatto il diritto astrattamente riconosciuto al cacciatore, conculcandolo con una serie di oneri giuridici e finanziari: pertanto, un adeguato intervento correttivo va apportato al testo in esame, in primo luogo riferendo la gestione programmata non tanto all'esercizio della caccia quanto alla salvaguardia del territorio, che andrebbe suddiviso in ambiti regionali ed eventualmente sovraregionali e non già, come previsto subprovinciali. Ulteriori correzioni andrebbero apportate in riferimento ai periodi di caccia, alla disciplina della caccia migratoria ed al regime sanzionatorio: in considerazione del fatto che la sanzione penale rappresenta sempre meno un deterrente efficace, a causa delle lungaggini procedurali e delle frequenti estinzioni di pena, sarebbe preferibile accentuare il regime sanzionatorio amministrativo; in via subordinata, ove non si accedesse integralmente alla proposta di depenalizzazione, le osservazioni contenute nel parere formulato dalla 2^a Commissione permanente potrebbero contribuire ad attenuare il rigore sanzionatorio ed a renderlo coerente con i principi costituzionali.

Su proposta del presidente BOSCO, la Commissione concorda quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

55° Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato dello Stato Ivo Maria Braguglia.

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formativa ed applicativa del diritto comunitario: audizione di un avvocato dello Stato.

Riprende l'indagine sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO, riepilogando le fasi procedurali che precedono l'apertura della fase contenziosa innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiede di illustrare il ruolo svolto al riguardo dall'avvocatura dello Stato ed il momento in cui tale intervento si attua.

L'avvocato BRAGUGLIA, rilevando che viene trasmessa per conoscenza dalla rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee copia di tutti i documenti riguardanti i diversi stadi delle procedure di infrazione, precisa che purtroppo solamente nel cinque per cento dei casi l'Avvocatura viene investita della questione nella fase precontenziosa. D'altra parte - prosegue l'avvocato dello Stato - l'Avvocatura non è in grado di prendere posizione d'ufficio per problemi organizzativi ed istituzionali e perchè gli organici disponibili non consentono un esame sistematico di tutte le procedure avviate dalla Commissione. Al riguardo, sarebbe auspicabile una maggiore iniziativa da parte delle Amministrazioni interessate e sulla base di una selezione dei casi politicamente o giuridicamente più rilevanti, al fine di definire in tempo utile, e disponendo delle necessarie informazioni di carattere

tecnico ed economico, la linea difensiva più adeguata e coerente sia innanzi alla Commissione sia innanzi alla Corte di Giustizia.

Sottolineando la crescente importanza delle pronunce pregiudiziali di cui all'articolo 177 del Trattato CEE, l'avvocato Braguglia rileva l'insufficiente collaborazione in questo campo tra Amministrazioni competenti ed Avvocatura, la quale viene coinvolta tardivamente nel procedimento e non riceve adeguate informazioni sui contenuti economici delle questioni sottoposte all'intervento interpretativo della Corte di Giustizia.

Un caso specifico di coinvolgimento tardivo della Commissione - conclude l'avvocato Braguglia - è quello dei ricorsi dell'Italia contro le decisioni della Commissione: infatti, l'Avvocatura si trova spesso a dover sostenere la posizione italiana senza aver partecipato alla fase istruttoria che precede la decisione di impugnare l'atto comunitario.

Il senatore TAGLIAMONTE chiede di chiarire i motivi per i quali il coinvolgimento dell'Avvocatura nella fase precontenziosa si verifica in maniera sporadica e domanda se, al riguardo, siano ipotizzabili proposte di carattere normativo oppure organizzativo.

L'avvocato BRAGUGLIA, ribadendo che l'Avvocatura si attiva soltanto su domanda dell'Amministrazione interessata, precisa che all'interno della prima opera un ristretto nucleo più specializzato negli affari comunitari, che però deve occuparsi anche di numerose altre questioni. Menzionando le competenze di coordinamento nella fase precontenziosa spettanti al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e al Ministero degli affari esteri fa rilevare che in più del sessanta per cento dei casi le Amministrazioni di settore omettono di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione nella fase predetta.

Il senatore TAGLIAMONTE, chiedendo chiarimenti sui motivi che inducono l'Amministrazione italiana in molti casi a non replicare agli addebiti della Commissione, ribadisce l'esigenza di disciplinare in modo più adeguato il coordinamento delle procedure che presiedono alla difesa dell'Italia in sede contenziosa e precontenziosa.

Il presidente ZECCHINO chiede chiarimenti in merito alle forme di collaborazione dell'Avvocatura con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ed in merito alle modalità di partecipazione dell'Avvocatura alla fase precontenziosa.

L'avvocato BRAGUGLIA rileva la prevalente attenzione posta dagli uffici delle Amministrazioni di settore nei confronti della fase formativa del diritto comunitario. Tale attitudine sarebbe comprovata dallo scarso interesse manifestato nei confronti dell'attività giurisdizionale della Corte di giustizia volta ad adottare le pronunce pregiudiziali di cui all'articolo 177 del Trattato CEE e dalla frequenza con cui si omette di replicare ai rilievi fatti al nostro Paese. La Commissione, peraltro,

potrebbe invero essere indotta a soprassedere a talune procedure se fosse posta in grado di conoscere adeguatamente gli intendimenti italiani in merito alle modalità per sanare le presunte infrazioni al diritto comunitario.

Citando alcuni casi in cui l'Avvocatura è stata coinvolta dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'esame di procedure di infrazione nella fase precontenziosa, l'avvocato Braguglia spiega che l'avvocatura viene richiesta di intervenire nei procedimenti innanzi alla Corte direttamente dalle Amministrazioni competenti o per il tramite del Ministero degli Affari esteri.

Domandando quale sia il periodo che intercorre tra la lettera di intimazione della Commissione e il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, il presidente ZECCHINO rileva l'alta percentuale di procedure di infrazione che si trasformano in sentenze di condanna.

L'avvocato Braguglia, osservando che, mediamente, intercorre un periodo di quasi due anni tra l'apertura della procedura ed il ricorso innanzi alla Corte, sottolinea come altri Stati membri riescano a chiudere le procedure di infrazione nella fase precontenziosa più efficacemente dell'Italia.

Dando ampiamente conto di dati in argomento che si riferiscono al periodo compreso tra il 1980 ed il 1988, l'oratore afferma che quasi tutti gli altri Stati membri, hanno una percentuale di condanne inferiore alla rispettiva percentuale di procedure avviate mentre per l'Italia si verifica esattamente il contrario.

Fino al 1987 l'Italia ha detenuto il maggior numero di condanne ma non il maggior numero di inadempienze; ciò che è ulteriormente preoccupante - conclude l'avvocato Braguglia - è che dal 1988 l'Italia si è classificata prima sia per inadempienze, che per condanne.

Il senatore STRIK LIEVERS prende atto della preoccupante mancanza di coordinamento sul versante dell'attività dell'Italia per sanare le situazioni di contenzioso comunitario.

Egli si domanda quali potrebbero essere le iniziative più efficaci per intervenire su tale questione. Gli sembrerebbe scontata la necessità di una presenza dell'avvocatura dello Stato fin dalla prima fase di avvio delle procedure precontenziose. D'altra parte - egli osserva - l'attuale organico dell'Avvocatura sembrerebbe non consentire di far fronte adeguatamente all'aumento di attività connesso a tali eventuali nuove modalità di intervento.

L'avvocato BRAGUGLIA mette in luce come uno dei problemi cui attualmente l'Avvocatura riesce a far fronte soltanto mediante un diretto impegno personale dell'avvocato incaricato di seguire le questioni comunitarie e che andrebbe - invece - risolto in modo istituzionale, consiste nell'esigenza di ottenere maggiori dati circa le modalità con le

quali gli atti comunitari involti nelle questioni contenziose siano stati varati. Soltanto le Amministrazioni di settore posseggono tali informazioni e non è sempre facile risalire ai funzionari che materialmente hanno seguito le diverse questioni. Occorrerebbe, invece, anche alla luce di esperienze avviate in tale senso da Paesi come la Francia e il Regno Unito, di cui egli ha avuto modo di prendere personalmente conoscenza, pensare a sedi particolari nelle quali anche le istanze amministrative potessero essere adeguatamente consultate da chi provvede alla difesa in giudizio del Paese. L'oratore suggerisce, poi, di pensare alla possibilità di realizzare una struttura *ad hoc* la quale sia in grado di valutare complessivamente le procedure di infrazione avviate, provvedendo a suggerire con quali modalità queste debbano essere affrontate e richiedendo l'intervento dell'avvocatura dello Stato qualora ciò venga considerato necessario.

Il senatore ZECCHINO prende atto della constatazione che, per quanto attiene le procedure di infrazione di cui all'articolo 169 del Trattato CEE, le notizie relative all'avvio di una procedura precontenziosa vengano avviate ad opera della rappresentanza permanente verso differenziate istanze amministrative (direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, Amministrazioni competenti e, per conoscenza, avvocatura dello Stato) e tuttavia non esista alcuna forma di coordinamento fra le medesime.

L'avvocato BRAGUGLIA tiene a precisare che in un eventuale coordinamento in tale senso non risulta coinvolta l'avvocatura dello Stato.

il senatore Arduino AGNELLI prefigura l'esigenza di poter desumere dai dati forniti dall'avvocato Braguglia le caratteristiche degli illeciti lamentati al fine di poter valutare la maggiore o minore gravità dei medesimi.

Egli ritiene che, in prospettiva, eventuali proposte di riorganizzazione potrebbero utilmente rifarsi al modello dell'organizzazione francese che gli sembrerebbe più vicina alla nostra.

L'avvocato BRAGUGLIA dà conto di dati aggiornati al 31 dicembre 1988 i quali danno una risposta immediata all'esigenza ventilata dal senatore Agnelli: su centodieci condanne pronunziate dalla Corte di Giustizia nei confronti del nostro Paese cinquantanove si riferivano alla mancata attuazione di direttive, ventinove concernevano violazione dei trattati, tredici violazioni di regolamenti e tre violazioni di decisioni in materia di aiuti.

Il senatore TAGLIAMONTE domanda se relativamente alle decisioni pronunziate dalla Comunità sugli aiuti esistano automatismi che determinino la condotta procedurale da adottare oppure tale decisione venga lasciata alla discrezionalità di istanze quali l'Amministrazione interessata o l'avvocatura.

L'avvocato BRAGUGLIA fa osservare che l'avvocatura dello Stato viene coinvolta in tale settore soltanto quando tutto il precedente *iter* decisionale si è svolto. Egli sottolinea, in particolare, che i termini per l'impugnazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti sono assai brevi, al massimo settanta giorni. Purtroppo è prassi diffusa che soltanto alla prossima scadenza dei termini l'avvocatura riceva una richiesta di intervento. L'oratore esprime, inoltre, l'avviso che per quanto riguarda le difese dello Stato nei confronti delle determinazioni assunte dalla Commissione l'Amministrazione di settore sia orientata a preferire che l'onere di predisporre la difesa sia piuttosto a carico dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

Ad una domanda del senatore TAGLIAMONTE l'avvocato BRAGUGLIA fornisce dati circa le sorti del contenzioso sorto in relazione a decisioni su aiuti, anche per quanto riguarda il Mezzogiorno. L'oratore fa notare come, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, la percentuale di possibilità di una sentenza favorevole allo Stato che impugni la decisione è del tutto trascurabile. Si tratta - egli osserva - di questioni che vanno affrontate e risolte prima di giungere all'adozione della decisione formale.

Il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione sulla inquietante percentuale di sentenze inflitte all'Italia per inesecuzione del giudicato rispetto al totale delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti degli altri Paesi membri.

L'avvocato BRAGUGLIA ritiene che l'Italia, a differenza degli altri Paesi, non si attivi fin dal primo momento successivo alla condanna iniziale per ovviare alle cause della medesima. L'atteggiamento tenuto dalla Corte di giustizia nei confronti di una persistente inadempienza rispetto al primo giudicato si informa al massimo equilibrio ed imparzialità e non può essere rinvenuto alcun atteggiamento di disfavore nei confronti dell'Italia. Certamente, aggiunge l'oratore, le infrazioni che dovrebbero essere sanate attraverso la «legge comunitaria 1990» risentono dei tempi lunghi connessi alla delega ivi prevista che scadrà soltanto nel gennaio 1992: si tratterebbe di migliorare la possibilità di difesa italiana di fronte alla Corte facendo uso della delega con una certa tempestività.

Il presidente ZECCHINO domanda se esistano iniziative per una specifica formazione in diritto comunitario per gli avvocati e i procuratori dello Stato.

L'avvocato BRAGUGLIA osserva che la formazione dei giovani procuratori rispetto alle problematiche comunitarie avviene attualmente ancora in maniera tradizionale affiancandoli ai colleghi più esperti della materia. Egli dà conto altresì di alcune iniziative cui l'Avvocatura ha cominciato a partecipare fra le quali i corsi di diritto comunitario tenuti dall'Associazione italiana giuristi europei nonché la partecipazione alle altre iniziative promosse dalla *Fédération internationale de droit européenne* (FIDE).

Dopo aver affermato che non esistono forme di collegamento con organismi di altri Stati membri che svolgono funzioni riconducibili a quelle dell'Avvocatura dello Stato, l'avvocato Braguglia fa presente che, comunque, soltanto la Spagna ha un sistema di rappresentanza dello Stato simile a quello dell'Italia. Tuttavia - egli osserva - la Spagna ha intrapreso una interessante iniziativa distaccando alcuni avvocati dello Stato presso il rispettivo Ministero degli affari esteri. Potrebbe essere uno spunto interessante per la futura creazione di un nucleo autonomo di avvocati operanti presso una struttura per il diritto europeo collocata presso una Amministrazione da definirsi.

Per quanto attiene all'esistenza di forme di consultazione tra l'Avvocatura dello Stato e le istituzioni comunitarie nella fase pre-precontenziosa, l'avvocato Braguglia sottolinea che se questo talora avviene è unicamente a seguito della personale iniziativa e dei contatti tra funzionari del servizio giuridico della Commissione CEE e gli appartenenti all'Avvocatura in ordine a questioni specifiche.

Il presidente ZECCHINO ringrazia l'avvocato Braguglia per l'importanza dei dati forniti alla Giunta e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

136° Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 12.

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Pujia.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto:

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

Il presidente BARCA si scusa con i membri della Commissione per la convocazione improvvisa della seduta, non prevista dal calendario dei lavori. Essa si è resa necessaria a seguito del diverso comportamento della Presidenza della Camera e del Senato in ordine alla assegnazione del disegno di legge n. 5836 recante «Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

Pur trattandosi di materia che tocca direttamente la competenza della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, la Camera dei deputati ha provveduto in sede legislativa, nella 11ª Commissione permanente, senza ravvisare l'opportunità di far partecipare la Commissione per il Mezzogiorno all'iter del disegno di legge.

La Presidenza del Senato ha invece assegnato formalmente il disegno di legge alla Commissione, conformemente del resto alla procedura ed alla prassi seguiti da questo ramo del Parlamento. Di conseguenza, per non bloccare l'iter del disegno di legge (con conseguenze gravi sul regime di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), si è resa necessaria la convocazione della Commissione per consentire alla Commissione Lavoro del Senato di pronunciarsi rapidamente sul testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente Barca, assumendo la veste di relatore, propone la seguente bozza di parere:

La Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge «Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (Atto Senato 2917) apprezzando il fatto che si sia posta fine alla sequenza dei decreti-legge e si sia proceduto con disegno di legge. Alla modifica formale, tuttavia, non corrisponde una sistemazione definitiva del problema, dato che la proroga si aggiunge ad altre innumerevoli proroghe tutte di breve durata, senza alcuna certezza nè per i lavoratori nè per gli imprenditori. D'altra parte essa crea una disparità di trattamento tra i lavoratori dell'industria e i lavoratori dell'agricoltura che, dato il rilievo del bracciantato nel Mezzogiorno, dovrebbe essere superata al più presto.

La Commissione rileva infine che il finanziamento a carico della legge n. 64, pur essendo corretto dal punto di vista dell'accantonamento del bilancio, accantonamento che comprende gli oneri di fiscalizzazione, ripropone il problema più generale dei fondi della legge 64 e del loro utilizzo.

Nella circostanza si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di rispettare la norma CEE che obbliga a fornire annualmente informazioni puntuali ed esaurienti in ordine alla spesa relativa agli sgravi contributivi.

Il senatore VIGNOLA, pur dichiarandosi favorevole al provvedimento, chiede di conoscere una buona volta quanti dei 30.000 miliardi, stabiliti dalla legge 64 come tetto massimo per l'impiego dei fondi dell'intervento straordinario, sono stati effettivamente utilizzati per la fiscalizzazione degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Il senatore TAGLIAMONTE si dice d'accordo con il collega Vignola. Osserva altresì che la proroga è così breve che sarà presto necessario provvedere con un nuovo decreto ovvero con un disegno di legge del tutto simile a quello oggi in esame.

Con riferimento all'ultima parte della bozza del parere, su cui si dichiara consenziente, fa rilevare come gli uffici ministeriali avrebbero dovuto redigere per tempo, entro il mese di giugno, la relazione prevista dall'articolo 10 della decisione della Commissione CEE del 2 marzo 1988 e dall'articolo 4-bis della legge n. 537 del 1988. Senza una puntuale osservanza dell'adempimento, sarà gioco forza subire una nuova contestazione da parte delle istanze comunitarie contro il regime delle agevolazioni nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio PUJIA si dice d'accordo con il relatore e assicura che il Governo si farà carico di porre in essere gli adempimenti testè sollecitati dal senatore Tagliamonte.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti il testo del parere che è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali,
onorevole Sebastiano Montali.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore CROSETTA chiede che la Commissione proceda all'esame del *business plan* dell'ENICHEM prima dell'approvazione del parere sul programma dell'ENI.

Il Presidente MARZO informa che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che l'approvazione dei pareri, sui programmi degli enti avvenga nella giornata di giovedì 25 luglio 1991. Informa altresì che su richiesta del gruppo del PDS il giorno mercoledì 30 luglio l'Ufficio di Presidenza della Commissione ascolterà i vertici dell'ENICHEM circa il nuovo *business plan*. Informa infine che prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari l'Ufficio di Presidenza della Commissione ascolterà i vertici dell'Iritecna sul nuovo piano industriale e quelli dell'IRI in ordine alla vendita della Cementir.

SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO DELL'EFIM.

Il deputato CHERCHI dichiara che la relazione del collega Cavicchioli è solo in parte condivisibile perchè nelle conclusioni non vi sono indicazioni di carattere operativo per l'ente. Dopo aver ricordato che il bilancio per il 1989 dell'ente denuncia una situazione in cui si evidenzia una contrazione sia del fatturato sia degli investimenti ed un risultato complessivo particolarmente negativo, chiede quali siano le

cause che hanno dato origine a questi risultati e quali siano i settori, oltre quello dell'alluminio che è la causa di un terzo delle perdite, il cui deficit di bilancio ammonta a 200 miliardi.

Ricorda come in questi ultimi anni la situazione finanziaria dell'ente si è aggravata in modo preoccupante con perdite crescenti. Il fatturato è diminuito in termini reali, l'indebitamento è aumentato notevolmente: a suo avviso certamente tale situazione è stata causata dalla mancata capitalizzazione da parte dello Stato e dai ritardi nell'approvazione da parte del Parlamento dei fondi di dotazione. La responsabilità della situazione finanziaria va in parte imputata anche al Governo che non ha proceduto ad un riassetto ormai improcrastinabile delle aziende a partecipazione statale ed è intervenuto invece nella gestione delle società soltanto per procedere ad una lottizzazione dei vertici.

Dopo aver ricordato il rilievo mosso dalla Corte dei conti, che ha evidenziato come nel gruppo il valore delle rimanenze di magazzino superi lo stesso fatturato, chiede quale sia il ruolo dell'EFIM nell'ambito delle partecipazioni statali, considerando che il gruppo non ha alcun settore - anche per le dimensioni delle sue aziende - che sia in grado di reggere la competizione del mercato internazionale.

Sottolineata la necessità che la strategia industriale dell'ente ed il suo fabbisogno finanziario vadano definiti insieme ad un processo di riassetto del sistema delle partecipazioni statali, conclude chiedendo se risponde a verità la notizia in base alla quale si starebbe valutando presso il Ministero delle partecipazioni statali l'ipotesi di un apporto finanziario all'ente di duemila miliardi, in contrasto con quanto il presidente Mancini aveva dichiarato dinanzi alla Commissione.

Il deputato MERLONI, dopo aver osservato che il bilancio consolidato per il 1990 dell'EFIM non è stato ancora trasmesso alla Commissione, rileva che dai programmi pluriennali e dalla relazione del collega Cavicchioli emerge la precarietà della situazione complessiva del gruppo.

Dopo aver sottolineato che la crisi dell'EFIM da attribuirsi, anche nei settori dei mezzi e sistemi di difesa, ferroviario ed impiantistico, più a ragioni strutturali che congiunturali, rileva - come affermato anche dal presidente Mancini -, la necessità di procedere a concentrazioni nei comparti elicotteristico, dei trasporti e del vetro.

Si chiede però se anche attraverso un'oculata politica di accorpamenti esista una reale possibilità di sviluppo per le aziende maggiormente in crisi e se i relativi costi siano sostenibili, considerando la preoccupante situazione degli oneri finanziari del gruppo e l'atteggiamento prudente - dopo il caso Federconsorzi - degli istituti di credito nazionali ed esteri verso ulteriori richieste di liquidità.

Pur avendo apprezzato il contenuto della relazione dell'onorevole Cavicchioli non ritiene che l'attuale situazione dell'ente si possa ricollegare ad una «campagna demigratoria» od al mancato conferimento dei fondi di dotazione che, seppure erogati in ritardo, in passato sono stati utilizzati prevalentemente per ripianare le perdite.

Dopo aver ricordato l'opera di ristrutturazione avviata dal compianto ministro Piga, osserva che occorre riprendere con forza l'impegno

per l'attuazione dei poli ferroviario e della difesa, per una riconsiderazione del ruolo del settore impiantistico nonchè per una decisione sull'opportunità di continuare a produrre alluminio nel nostro paese. A suo giudizio i margini di manovra, seppur limitati, esistono ancora: dipenderà anche dall'impegno dei vertici del gruppo se l'ente saprà sostenere ed affrontare con successo la sfida competitiva del mercato internazionale.

Il senatore CARDINALE rileva che la relazione svolta dal collega Cavicchioli non considera obiettivamente la situazione finanziaria dell'ente perchè essa si limita ad una semplice registrazione dei dati di bilancio dell'ente senza esprimere un giudizio di valore su di esso. Si sofferma quindi sui settori ferroviario ed aeronautico, chiedendo che si proceda quanto prima ad una loro ristrutturazione e razionalizzazione, poichè essi sono comparti strategici per l'azienda Italia e devono diventare competitivi per affrontare il mercato internazionale.

Considerato che nel settore ferroviario esiste attualmente soltanto un consorzio di aziende per la costruzione di un treno ad alta velocità, ritiene che per diventare competitivi sul mercato internazionale occorre costituire un polo ferroviario che accolga tutte le aziende italiane del settore in una prospettiva di sviluppo. Ricorda a tale proposito che le aziende del gruppo Breda ubicate nel Mezzogiorno da anni si dibattono in una profonda crisi occupazionale.

Il deputato FARAGUTI, dopo aver osservato che i problemi dell'EFIM stanno assumendo caratteri di drammaticità, ritiene di dover focalizzare la propria attenzione in particolare su due comparti operativi del gruppo, oggetto di analisi non esaustiva nelle relazioni dell'avvocato Mancini e del collega Cavicchioli: quello dei mezzi e sistemi di difesa e quello impiantistico.

Relativamente al primo fra questi, dopo aver rilevato che ha costituito per anni una reale fonte di rifornimento di mezzi finanziari per l'intero gruppo, osserva che la Finanziaria Ernesto Breda sta da tempo incomprensibilmente marginalizzando l'attività ed il ruolo dell'Oto Melara, finora di rilevante significato. Questa azienda ha rappresentato un punto fermo nelle strategie espansive del settore dei mezzi e sistemi di difesa ed all'interno del mutato scenario mondiale possiede sicuramente tutte le risorse tecnologiche e manageriali per costituire un nucleo settoriale comunque indispensabile per le esigenze della sicurezza internazionale.

Dopo aver osservato che le potenzialità esistenti nella Finbreda - senza presidente da diversi mesi - derivano in gran parte dalle sfide lanciate e vinte in passato dall'Oto Melara - al cui interno esistono grandi capacità progettuali e realizzative - sottolinea la necessità che il Governo si attivi al fine di valorizzare le possibilità di questa e di altre aziende per evitare che esse diventino oggetto ed occasione per surrettizie operazioni di disimpegno da parte della finanziaria e del gruppo.

Venendo al settore impiantistico, rileva che il presidente dell'Efim-pianti, anzichè gestire l'azienda con criteri manageriali, interpreta il

proprio ruolo pensando che l'attività della società che dirige debba essere sottomessa ad esigenze e *desiderata* della «politica», non considerando evidentemente che discutibili scelte gestionali hanno gravi conseguenze di ordine sociale, occupazionale ed economico. Dopo aver affermato la necessità che nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere vi sia un preciso richiamo ad una razionalizzazione sinergica tra l'Efimpianti e l'Iritecnica, conclude esprimendo la convinzione che nessuno, all'interno del gruppo EFIM, sia veramente intenzionato a svendere o addirittura ad incentivare l'acquisto da parte di privati del comparto impiantistico dell'ente.

Il senatore MANTICA, dopo aver ricordato che il suo partito chiese per primo lo scioglimento dell'EFIM, osserva che il Governo nei suoi confronti ha finora attuato interventi di carattere ordinario, mentre la situazione economica e finanziaria del gruppo è estremamente grave. Non c'è alcun settore dell'EFIM che abbia la possibilità di essere agevolmente riconvertito come non c'è alcuna azienda che riesca a svolgere la propria attività producendo utili; di questo la Commissione deve prendere atto impegnando il Governo ad attuare in tempi brevi provvedimenti straordinari.

Ricordato che il compianto ministro Piga si era impegnato ad avviare la razionalizzazione dell'EFIM, ritiene che si debba al più presto riprendere tale iniziativa che si fa sempre necessaria e pressante a causa del peggioramento della situazione generale del gruppo. Circa il settore dei mezzi e dei sistemi di difesa chiede se tale comparto sia da considerarsi ancora strategico per il paese.

Conclude rilevando che, pur manifestando apprezzamento per la relazione del collega Cavicchioli, ritiene che essa sia priva di una premessa di carattere generale che impegni il Governo ad affrontare il problema finanziario e strutturale dell'EFIM in modo decisivo; ritiene che il parere della Commissione debba contenere puntuali indirizzi al fine di consentire all'ente di formulare scelte strategiche più adeguate alla politica economica del Governo.

Il Presidente MARZO, dopo aver ricordato che la perdurante mancanza di un titolare del dicastero delle partecipazioni statali si riflette negativamente sull'attività degli enti di gestione, considera con favore il coraggio con cui l'avvocato Mancini e l'onorevole Cavicchioli - nelle rispettive relazioni - hanno messo in rilievo le difficoltà in cui versa il gruppo EFIM.

Osservato che i problemi dell'ente derivano anche dalla particolarità della struttura produttiva, basata su componenti manifatturieri prevalentemente monosettoriali e legati a commesse pubbliche, ritiene che le difficoltà del gruppo siano dovute soprattutto a precise responsabilità dell'azionista, sia a causa del mancato riassetto dell'ente sia per lo scarso sostegno al sistema delle partecipazioni statali nel suo complesso, soprattutto a livello comunitario.

Dopo aver sottolineato che si è perduta l'occasione offerta dalla positiva congiuntura degli anni ottanta privilegiando le politiche finanziarie rispetto al necessario ammodernamento degli impianti, afferma che la Commissione deve esprimere pareri chiari e coraggiosi,

diversamente da quelli approvati negli anni scorsi, che mettano nel dovuto risalto le difficoltà finanziarie degli enti di gestione.

L'EFIM deve operare, a suo giudizio, una necessaria razionalizzazione affrontando i problemi legati alla diversificazione nel settore dei mezzi e sistemi di difesa, all'aumento delle tariffe elettriche per la produzione dell'alluminio ed alla monosettorialità della SIV: tutto questo contribuirà al superamento dell'attuale situazione e consentirà un rilancio del sistema delle partecipazioni statale che deve continuare a costituire una forza trainante dell'economia nazionale, come nel passato.

La seduta termina alle 11,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

Il Presidente CHIAROMONTE ringrazia il Ministro della difesa per aver accolto l'invito della Commissione a riferire sugli appalti concernenti l'installazione della base NATO di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro. Ricorda che, in un sopralluogo della Commissione in Calabria il 6 e 7 maggio scorsi, erano emersi elementi di grave preoccupazione in ordine alle modalità di svolgimento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori della costruenda base militare, anche in riferimento ai dati emersi nel procedimento penale avviato sulla vicenda.

Il ministro ROGNONI, dopo aver riassunto i diversi passaggi che hanno condotto alla decisione di costruire la base NATO a Isola Capo Rizzuto, precisa che tale decisione è stata assunta dalla NATO e che il nuovo complesso costituisce il più importante progetto dell'Alleanza in questo momento.

Ricorda che i lavori di costruzione delle infrastrutture di volo della base vennero aggiudicati, nella piena osservanza delle procedure concorsuali (bando di gara, verifica dei requisiti posseduti dalle ditte, lettere di invito, apertura delle offerte in pubblica seduta), alla associazione temporanea di imprese FONDEDILE s.p.a., la cui offerta risultò la migliore fra le 41 ricevute da ditte nazionali ed estere. Precisa

anche che, per effetto del ribasso, i lavori vennero aggiudicati per lire 70 miliardi e 500 milioni, a fronte dell'importo di lire 109 miliardi posto a base della gara. Su iniziativa della rappresentanza italiana presso la NATO, la direzione generale dei lavori del demanio e del materiale del genio dispose l'esecuzione parziale del contratto, nei limiti delle norme in vigore, nelle more del perfezionamento degli atti formali, considerata l'urgenza delle opere. Veniva perciò dato mandato alla direzione del demanio di Bari, competente per territorio, di avviare i lavori entro il 1° settembre 1990, sollecitando l'impresa a mettere a punto il progetto esecutivo. Alla direzione generale fu anche affidato l'incarico della direzione dei lavori.

Il Ministro fa presente che, successivamente, sopravvenne la necessità di più approfonditi accertamenti geognostici; per tale ragione l'inizio dei lavori fu spostato al 29 ottobre 1990. Nel frattempo la società FONDEDILE chiedeva alla direzione di Bari l'autorizzazione al subappalto dei lavori di bonifica del terreno da ordigni esplosivi e, per un importo complessivo di 6 miliardi, dei lavori di movimento terra. La direzione del demanio di Bari autorizzò il subappalto sia per la bonifica - che va affidata ad una impresa specializzata - sia per il movimento terra, omettendo ogni approfondimento ulteriore. Nell'autorizzazione, fra l'altro, non furono esplicitate le ragioni che indussero ad un provvedimento positivo e la certificazione antimafia fu richiesta con circa due settimane di ritardo.

Sia la prefettura di Catanzaro sia l'Alto Commissariato hanno espresso perplessità in ordine alla legittimità della procedura seguita per l'autorizzazione al subappalto. Veniva anche segnalato che una delle due società subappaltanti non sarebbe risultata iscritta all'albo nazionale dei costruttori, mentre l'altra lo sarebbe stata per un importo inferiore a quello necessario.

Il Ministro ricorda che, in seguito ad una richiesta, della magistratura, ebbe a precisare, nel dicembre del 1990, di non aver emanato alcun provvedimento volto a riconoscere la necessità di una procedura d'urgenza. Anche a causa di tale intervento, in data 29 gennaio 1991, fu deciso di revocare le autorizzazioni ai subappalti e di vietarle per il futuro, con l'eccezione delle opere di bonifica.

Contemporaneamente inviò al Capo di stato maggiore dell'aeronautica una lettera invitandolo ad accertare i fatti sotto il profilo disciplinare, con riferimento alla posizione, del comandante della direzione del genio militare di Bari.

Il Ministro conclude ribadendo che vi sono state delle violazioni di carattere formale da parte della direzione di Bari. Ritiene di non avere ancora sufficienti elementi per fornire informazioni esaurienti sull'esito dell'indagine disciplinare.

Dopo l'esposizione del Ministro, i commissari Violante, Covi, Rossi di Montelera, Riggio, Becchi e Cappuzzo rivolgono domande e specifiche richieste di chiarimento.

In particolare il deputato VIOLANTE si sofferma sull'eccessivo ribasso del prezzo di aggiudicazione e chiede di conoscere l'attuale situazione della procedura.

Il senatore COVI chiede precisazioni in ordine al ruolo dei diversi organismi coinvolti nella vicenda ed osserva che la mancanza di un progetto esecutivo e della valutazione precisa dei lavori sono alla base delle eventuali infiltrazioni.

Il deputato ROSSI DI MONTELERA fa richiesta di informazioni sull'ottenimento o meno del certificato antimafia da parte delle ditte subappaltanti, anche in un momento, successivo.

Il deputato RIGGIO esprime perplessità in ordine alla procedura di gara che sembrerebbe essere stata adottata e chiede se la direzione dei lavori avesse o meno un suo progetto esecutivo.

Il deputato Ada BECCHI chiede precisazioni sulle date del bando di gara e dell'aggiudicazione, sulle modalità dell'eventuale approvazione del progetto esecutivo, sulle caratteristiche delle ditte subappaltanti e sullo stato dei lavori.

Il senatore CAPPUZZO, precisato che un'opera militare realizzata nel quadro NATO è soggetta a procedure particolari, fa richiesta di più puntuali informazioni sulle opere di bonifica e sulla eventuale esistenza di uno studio di fattibilità.

Il ministro ROGNONI, premesso che non sarà in grado di dare tutti gli elementi di risposta richiesti e riservatosi di fornire in un'altra seduta informazioni più esaurienti, precisa che, mentre il subappalto è stato annullato, è tuttora in corso il contratto di appalto con la società FONDEDILE.

Fa presente che le imprese subappaltanti non hanno mai ricevuto la certificazione antimafia, neanche in ritardo; ribadisce che lo scorso 29 gennaio si è proceduto alla revoca delle autorizzazioni per i subappalti.

La gara di appalto era stata vinta dalla società FONDEDILE il 24 maggio 1990. L'offerta di questa società era stata la più vantaggiosa fra quelle presentate con un ribasso di circa il 35 per cento. La società aggiudicataria non aveva dichiarato al momento del contratto di dover ricorrere a subappalti.

Il deputato ALAGNA sottolinea il carattere provvisorio dei dati forniti dal rappresentante del Governo. Senza formalizzare una proposta di sospensione dei lavori, ritiene opportuno attendere che il governo sia in grado di dare un quadro completo di informazioni concernenti i rapporti contrattuali in essere fra l'amministrazione della difesa e le imprese a qualsiasi titolo coinvolte nella costruzione della base aerea di Isola Capo Rizzuto.

In tal modo i Commissari avranno modo di formulare un giudizio suffragato dai numerosi non secondari elementi a tutt'oggi mancanti.

Il senatore COVI condivide le valutazioni testè espresse dal deputato Alagna. Tuttavia ritiene fin da ora di poter dire che in questo - come purtroppo in altri casi - le scelte della pubblica amministrazione

abbiano oggettivamente favorito l'infiltrazione di organizzazioni di stampo mafioso negli appalti di un'opera pubblica: si riferisce all'offerta ribassata di oltre un terzo rispetto al prezzo base, alla approssimativa conoscenza del volume e delle caratteristiche dei lavori da appaltare e ad altro ancora; presupposti questi che portano alle revisioni dei prezzi e alle varianti in corso d'opera, le quali costituiscono, a loro volta, i veicoli di indebiti arricchimenti per le imprese coinvolte nei lavori. Risultano quindi già chiare, a suo avviso, gravi responsabilità da parte della pubblica amministrazione.

Il senatore CAPPUZZO evidenzia con preoccupazione come fenomeni simili a quello di cui oggi la Commissione si occupa siano, com'è noto, assai diffusi, coinvolgendo altre pubbliche amministrazioni nonché concessionarie di pubblici servizi.

Giudica pericolosa e dannosa la procedura della gara d'appalto sulla base dei ribassi: nei lavori sul suolo emergono quasi sempre difficoltà tecniche ed operative che spingono in alto i costi dei lavori programmati senza il necessario corredo degli studi di fattibilità. Sottolinea come l'azione dell'Alto Commissariato sia risultata, in questa come in altre occasioni, indispensabile per allertare i pubblici poteri e per arrestare fenomeni di vistosa illegalità nella programmazione e realizzazione di opere pubbliche. Problema questo che la Commissione assai opportunamente torna ad approfondire in una situazione caratterizzata da fenomeni di corruzione allo stato diffuso e dalla mancanza quasi totale di controlli. Ciò, nella fattispecie, sconcerta ancor più, trattandosi di un'opera a destinazione militare, avuto anche riguardo alle quote di contribuzione dagli altri Paesi aderenti alla NATO, ragguagliate ai costi inizialmente previsti e non alle maggiori somme effettivamente corrisposte al termine dei lavori.

Il deputato VIOLANTE conviene con l'opportunità di proseguire la discussione dopo che il governo - come lo stesso ministro Rognoni ha riconosciuto - avrà fornito, in tempi brevi, un quadro completo della situazione concernente i rapporti fra l'amministrazione della difesa e le imprese coinvolte nella costruzione della base militare.

Il senatore CABRAS definisce non reticente, schietta e quindi utile la relazione del ministro Rognoni la quale, tuttavia, potrà opportunamente essere integrata avuto particolare riguardo al punto di vista della Commissione, il rispetto della normativa antimafia in materia di appalti, normativa che, come è noto, il ministro Rognoni ben conosce avendo autorevolmente contribuito ad aggiornarla negli anni scorsi.

Attendendo tali integrazioni, sottolinea - più in generale - l'impegno della Commissione volto alla trasparenza degli appalti pubblici ed alla prevenzione e repressione degli inquinamenti di natura malavitosa nelle opere pubbliche promosse dallo Stato, da enti pubblici e da società concessionarie di importanti servizi. Questi soggetti devono assicurare, più di ogni altro, il rispetto della normativa antimafia, specialmente in occasione di appalti di questa delicatezza. Di tale esigenza il ministro Rognoni, che ha avviato le procedure previste per

accertare le responsabilità e per irrogare le previste sanzioni, è del resto ben consapevole.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI ringrazia il ministro Rognoni per la relazione svolta ed è in attesa di valutare i dati ulteriori che saranno forniti in tempi brevi. Sottolinea il valore positivo dell'iniziativa tesa a bloccare l'attività delle imprese subappaltatrici, fonte dei dubbi maggiori.

Condivide le valutazioni espresse dal senatore Cappuzzo, con particolare riferimento agli studi di fattibilità a corredo dei progetti di opere pubbliche di rilievo; auspica altresì che, nei prossimi giorni, sia possibile completare le indagini amministrative avviate, anche al fine di valutare l'opportunità di informare la Commissione al riguardo.

Il deputato RIGGIO condivide l'opportunità di un approfondimento ulteriore in seguito ad un'integrazione dei dati forniti dal governo.

Chiede notizie circa le particolari procedure previste dalla NATO per le opere appaltate nei Paesi membri; notizie circa le ragioni dell'allargamento del capitolato ai lavori di movimento terra (noto veicolo di penetrazione per le associazioni criminali, la quale deve essere, in questo caso, ancora accertata); dati precisi circa le indagini geognostiche condotte prima di dare lavori di tale importanza in appalto. Si sofferma inoltre sull'opportunità di avere a disposizione strumenti adatti per segnalare tempestivamente gli scostamenti dai prezzi iniziali ritenuti eccessivi. Tali notizie potranno rappresentare validi strumenti di conoscenza per futuri interventi in casi analoghi e purtroppo diffusi.

Il presidente CHIAROMONTE, ricordata l'intensa attività della Commissione in materia di appalti pubblici, dà atto al Ministro della difesa di aver fornito informazioni - che occorrerà completare in una riunione della Commissione durante la prossima settimana - improntate a chiarezza. Sottolinea l'interesse della Commissione ad approfondire la delicata materia oggetto dell'odierno esame, che coinvolge l'operato della pubblica amministrazione ai livelli più alti. A seguito degli elementi ulteriori che il ministro Rognoni si è detto disposto a comunicare, la Commissione potrà, per parte sua, decidere le ulteriori iniziative al riguardo.

Il Ministro della difesa, confermando la propria disponibilità preannunciata dal Presidente, sottolinea che, sulla base dei primi elementi di cui ha riferito, non appena venuto a conoscenza di alcuni aspetti non chiari, ha disposto il blocco delle attività delle imprese subappaltatrici.

Insieme a tale importante aspetto, ne sono emersi altri, non meno importanti, durante l'odierna riunione. Occorre pertanto una puntuale ricostruzione e valutazione delle vicende connesse alla costruenda base aerea di Isola Capo Rizzuto.

Il Presidente ringrazia il Ministro e lo congeda.

La seduta termina alle ore 11,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

219ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 9,10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta a l'Aja il 25 ottobre 1980: norme di attuazione delle predette Convenzioni, nonché della Convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 5 ottobre 1961, e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a l'Aja il 28 maggio 1970 (2061)

(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 3ª: favorevole)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843)

(Parere ai sensi dell'art. 40, comma 11, del Regolamento alla 5ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore GUIZZI, che propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI avanza forti perplessità in merito all'utilizzo in difformità degli accantonamenti relativi al «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (ratei ammortamento mutui)», di cui si propone l'utilizzazione per il disegno di legge in esame.

Conviene con queste considerazioni il presidente MURMURA, evidenziando che il comma 2 dell'articolo 1 prevede la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per un ammontare complessivo di 1500 miliardi. Ciò pone a suo avviso un delicato problema di coerenza con i contenuti del disegno di legge n. 2809, di conversione del decreto-legge in tema di finanza pubblica.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei dep. Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Saccone e Serrentino; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Provantini ed altri; Provantini ed altri; Viscardi ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi e Orciari; Castagnetti Pierluigi ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri
(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Il presidente MURMURA illustra gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.3, trasmessi dalla Commissione di merito. Il primo è finalizzato ad una riorganizzazione funzionale e strutturale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto, in particolare, della necessità di istituire un servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato. In questo quadro, l'emendamento prevede altresì l'articolazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, facente capo al Ministero dell'industria. L'emendamento 39.0.3 - prosegue il relatore - si limita invece a disporre la costituzione della Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato, autorizzando il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a trasferire una parte del personale da altre Direzioni generali del Ministero e da altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole sull'emendamento 39.0.1, che egli giudica più organico, e contrario sull'emendamento 39.0.3.

Dissente il senatore GALEOTTI, rilevando che l'istituzione di un servizio centrale per la piccola industria, cui è finalizzato l'emendamento 39.0.1, risponde ad un modello della struttura ministeriale fortemente burocratizzato, oltre ad essere in profonda contraddizione con una linea in favore del decentramento di poteri alle regioni, perseguita, ad esempio, nel disegno di legge di riforma del sistema bicamerale e di

riordino del sistema regionale, attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 4887). Per questi motivi, egli dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 39.0.1. Al contrario, a suo avviso, l'emendamento 39.0.3 dà luogo ad una struttura snella e risolve il problema della dotazione del personale mediante trasferimenti da altre Direzioni o da altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. Sulla base di queste considerazioni, il senatore Galeotti esprime favore nei confronti di questa seconda proposta emendativa.

Il senatore PONTONE si dice contrario ad entrambi gli emendamenti in esame, che determinerebbero un appesantimento della struttura ministeriale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza sull'emendamento 39.0.1 e contrario a maggioranza sull'emendamento 39.0.3.

Disposizioni sul servizio di mensa (2895)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente MURMURA, illustrato il disegno di legge, che dispone la computabilità del servizio di mensa agli effetti retributivi, suggerisce di esprimere parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI, pur concordando con le considerazioni del relatore, rileva che, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1 del disegno di legge, il valore del servizio di mensa e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso non fanno parte della retribuzione. Il disposto è però, a suo avviso, in contraddizione con la norma di cui al comma 3 dello stesso articolo, in base alla quale restano in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a coordinare il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 con il comma 3 dello stesso articolo.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2889)

(Parere alla 12ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore, senatore GUZZETTI, svolge alcune considerazioni in merito al provvedimento, sottolineando l'opportunità che la Sottocom-

missione si pronuncino nei tempi più rapidi, giacché il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione di merito in sede deliberante.

Il presidente MURMURA ricorda che nel corso della precedente seduta erano state avanzate, da parte dei componenti della Sottocommissione, perplessità sul provvedimento, che contrasta con il *trend* della recente legislazione in materia di pubblico impiego. Al fine di approfondire la materia, la Sottocommissione ha così convenuto di acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del Ministro della funzione pubblica.

Il senatore GALEOTTI ribadisce il proprio consenso a questa proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

220ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15.

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2917),
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA, dopo aver illustrato i contenuti del disegno di legge, suggerisce di esprimere parere favorevole.

Il senatore FRANCHI, nel concordare col relatore, fa tuttavia osservare che il provvedimento giunge tardivamente all'esame del Parlamento e che il Governo avrebbe dovuto da tempo adottare le misure idonee a dare soluzione all'annoso problema oggetto del disegno di legge in esame.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5°)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

244ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2917), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si proroga la fiscalizzazione in quota percentuale per il Mezzogiorno dal 1° giugno a tutto il mese di novembre 1991.

Come è noto la fiscalizzazione per il Mezzogiorno riguarda, in quota percentuale, tutti i contributi, mentre la fiscalizzazione attualmente vigente nell'intero territorio nazionale concerne esclusivamente quota dei contributi sanitari, quelli per TBC ed altri minori. Alla fiscalizzazione percentuale di tutti i contributi si somma lo sgravio totale per i neoassunti. Conseguentemente, una spesa equivalente a 2.234 miliardi va per lo sgravio in quota percentuale, mentre il resto della spesa complessiva, valutata in 3.441 miliardi - coperta con l'apposito accantonamento di fondo speciale - va per lo sgravio totale riferito ai neoassunti nel periodo giugno-novembre. Tale sgravio totale inoltre, poichè si riflette nel decennio successivo, ha comportato la necessità di contabilizzarne l'onere anticipatamente. Ad avviso del Servizio bilancio della Camera la quantificazione è corretta.

Quanto ai metodi di contabilizzazione degli oneri relativi, si fa presente che le erogazioni che vengono effettuate all'INPS avvengono sulla base della rendicontazione a consuntivo, il che comporta una dilazione di circa due anni, motivo per il quale l'onere viene contabilizzato sul 1993.

In tale onere risulta anche l'accantonamento concernente il decennio successivo, che viene anticipatamente inserito da parte della

Ragioneria in appositi piani finanziari, dei quali si tiene conto nell'ambito degli stanziamenti del capitolo 3668 del Ministero del lavoro. La questione su cui sarebbe opportuno ottenere chiarimenti concerne il fatto che, per poter trasportare negli esercizi futuri somme che riguardano gli esercizi stessi, dovrebbe essere evidenziata un'apposita contabilità speciale nel conto riassuntivo del Tesoro, mentre, ove la somma fosse esclusivamente iscritta in capitolo di bilancio, essa non potrebbe venire mantenuta negli esercizi successivi e gli eventuali residui dovrebbero seguire la sorte ordinaria. Sarebbe stato utile pertanto sapere quale metodo di contabilizzazione è stato previsto.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2898)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di esprimere un parere su una serie di emendamenti inviati dall'Assemblea sul decreto-legge in materia di IVA, su cui è già stato dato parere alla Commissione di merito in data 17 luglio.

Sugli emendamenti 1.2, 2.2, 3.1 e 3.2, non c'è che da ribadire il parere contrario per assenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Sugli emendamenti 2.1, 6.1, 7.1 e 1.0.1 il parere può essere di nulla osta, a conferma del precedente parere, tenuto conto che l'emendamento 6.1 recepisce la condizione prevista dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1 - in ordine al quale il Governo ha chiarito in Commissione che si tratta di mera interpretazione - il parere è di nulla osta in quanto è stata soddisfatta la condizione posta al riguardo nel parere espresso alla Commissione di merito. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.0.2, si ribadisce il parere contrario - come previsto nel parere espresso alla Commissione di merito -, sempre per assenza della copertura finanziaria, a meno che il Governo non chiarisca che si tratta di interpretazione autentica della legge «Amato».

Quanto infine all'emendamento 8.1, col quale la Commissione ha inteso superare il parere contrario sull'articolo 8, ritiene che, anche se l'emendamento prevede l'utilizzo delle maggiori entrate in deroga all'articolo 2 della legge finanziaria 1991, in via eccezionale possa ritenersi atto a superare il precedente parere contrario sul testo.

Il senatore FAVILLA illustra gli emendamenti accolti dalla Commissione di merito, nonché il testo del provvedimento, osservando in particolare come il comma 1 dell'articolo 8 miri a far fronte alle spese dei primi tre commi dell'articolo 1 e costituisca una deroga

eccezionale al divieto di copertura di nuove spese con nuove entrate, divieto peraltro che è ribadito dal comma 2 del medesimo articolo 8. Quanto all'articolo 6, esso trova copertura all'interno del provvedimento, mediante il gettito delle tasse per i contratti di trasferimento dei titoli di cui all'articolo 7.

Il presidente ANDREATTA propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 8.1 tenuto conto che, con l'entrata in vigore della legge n. 202 del 12 luglio 1991, tale tipo di copertura non sarà più possibile.

Il senatore SPOSETTI si dichiara invece contrario a tale proposta, ricordando che il Sottosegretario alle finanze De Luca si era impegnato a dimostrare l'utilizzazione alle maggiori entrate rivenienti dal decreto-legge n. 90 del 1990.

La Sottocommissione concorda infine di esprimere un parere nel senso proposto dal Presidente.

Deputati Mancini Vincenzo ed altri: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (2877), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che la Commissione lavoro, consultata informalmente, non ha eccepito circa l'utilizzazione, a fini di copertura, di quota di spese destinate al finanziamento di attività di formazione professionale. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle riconnessioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli Istituti stessi (868-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di iniziativa dei deputati: Labriola ed altri; D'Amato Luigi ed altri)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente ANDREATTA fa presente che è pervenuta una relazione tecnica da parte del Tesoro, da cui trova conferma il fatto che gli oneri, almeno per i primi tre anni, sono pari a 41,5 miliardi, a 29,9 miliardi e 36,7 miliardi, coperti a carico delle casse pensioni, i cui avanzi - secondo quanto previsto dalla relazione tecnica del 1988 - dovrebbero essere in grado di coprire l'onere, tenuto conto che

nell'ultimo decennio essi si sono ragguagliati in una cifra oscillante dai 700 ai 1.300 miliardi per anno.

In considerazione tuttavia del fatto che gli articoli 24 e 25 prevedono la creazione di uffici periferici, con conseguenti notevoli aumenti di personale, ritiene opportuno rinviare il provvedimento, al fine di acquisire l'avviso del Ministro del tesoro relativamente alle conseguenze che tali ampliamenti di organici comportano.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Venerdì 19 luglio 1991, ore 9

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Testimonianze formali di dipendenti delle società Ifremer e Tecno-spamec che parteciparono nel 1987-1988 alle operazioni di recupero del DC 9 Itavia.
-